

## PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2021, n. 703

**Nomina rappresentanti della Regione Puglia in seno al Comitato Misto Paritetico ex art. 322 D.Lgs. n. 66/2010 ed autorizzazione alla sottoscrizione dei nuovi Disciplinari d'uso dei poligoni gestiti dall'Esercito sul territorio regionale.**

*Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega al Demanio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo, riferisce quanto segue.*

***Premesso che:***

- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, *Codice dell'Ordinamento militare*, all'art. 322, rubricato *Comitato misto paritetico-Programmi delle installazioni militari*, prevede che in ciascuna Regione sia costituito [...] *un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della Regione e dell'Autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della Regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni*";
- il terzo comma della succitata disposizione prevede l'articolazione e la composizione del Comitato misto paritetico, definendone la quota di rappresentanti, pari a cinque per il Ministero della Difesa, due per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sette della Regione nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su designazione, con voto limitato, del Consiglio regionale;
- il predetto Comitato, dunque, definisce *le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco nella Regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali* (comma 6);
- una volta individuate tali aree addestrative, si stipulano disciplinari d'uso fra l'Autorità militare e la Regione interessata, al fine di regolamentare i limiti territoriali delle esercitazioni, le modalità di utilizzazione delle aree, la tipologia di armamento e quantità di esplosivo utilizzabile, gli indennizzi in caso di danni.

***Considerato che:***

- in data 1° agosto 1995 sono stati sottoscritti, dal Comandante della Regione Militare Meridionale e dal Presidente della Giunta regionale, i Disciplinari relativi all'utilizzo dell'area addestrativa di Torre Nebbia 1 (Fanteria) e 2 (Artiglieria) per far fronte alle esigenze addestrative delle Forze Armate dello Stato, che hanno coinvolto la Regione Puglia per i poligoni militari ricadenti nei territori dei Comuni di Gravina in Puglia, Poggiorsini, Corato, Andria, Ruvo di Puglia e Spinazzola;
- tali disciplinari hanno previsto una durata di applicazione di cinque anni, tacitamente rinnovati, qualora non impugnati;
- con nota prot. 0003562 del 15.02.2021, acquisita al protocollo della Sezione Demanio e Patrimonio con il n. 3200 del 17.02.2021, il Comando Militare Esercito Puglia-Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari ha richiesto la revisione dei Disciplinari d'uso del 1995 dei poligoni gestiti dall'Esercito sul territorio regionale e la sottoscrizione di tre nuovi Disciplinari, al fine di rendere i programmi e le attività addestrative condotte nei poligoni coerenti con la normativa in materia di tutela ambientale. Infatti, come noto, le attività addestrative militari - come qualsiasi attività che possa arrecare danno ai siti protetti - devono essere assoggettate alla procedura di V.I.N.C.A. per minimizzarne gli impatti e introdurre misure di compensazione ambientale, come indicato anche dal codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.). Con D.D. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 30 del 05/02/2016 è stato concluso il procedimento di VINCA relativo alle attività esercitative nei poligoni ricompresi nella ZSC/ZPS "Murgia

Alta”, mentre con D.D. n. 95 del 23/05/2016 della medesima Sezione è stata conclusa la procedura di VINCA relativamente alle attività esercitative nei poligoni ricompresi nelle ZSC “Valloni e steppe pedegarganiche” e “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”. Per entrambe le procedure la Regione ha espresso parere favorevole condizionandolo, tuttavia, all’adempimento delle prescrizioni ivi contenute;

- in particolare, è stata rappresentata l’opportunità di riunire i due Disciplinari sottoscritti nel 1995 e sopra specificati in un unico Disciplinare, denominato “Torre di Nebbia”, attesa la medesima localizzazione geografica, comprendente l’agro di Andria, Ruvo, Corato, Gravina, Poggiorsini e Spinazzola;
- è stata, altresì, proposta la sottoscrizione dei seguenti nuovi Disciplinari:
  - Murgia Parisi Vecchio (agro di Altamura);
  - Foce Ofanto (agro di Barletta);
  - Masseria Signoritti (agro di San Giovanni Rotondo);
- in data 16 dicembre 2020, giusto verbale n. 133 di pari data, si è riunito il Comitato Misto Paritetico per la Puglia per la discussione e programmazione delle attività addestrative e per la revisione dei vigenti ed approvazione dei nuovi Disciplinari d’Uso dei poligoni, esprimendo parere favorevole.

**Atteso che:**

- le attività addestrative delle Forze Armate dello Stato rientrano tra i “*motivi imperativi di rilevante interesse pubblico*”, essendo indispensabili nel quadro delle politiche fondamentali per la sicurezza dello Stato;
- in tale contesto, come sostenuto dal Comandante della Caserma “Picca” di Bari nella nota prot. n. 3562/2021, sopra citata, “[...] *l’uso dei poligoni ha una valenza strategica per le Forze Armate al fine di consentire agli stessi il conseguimento di livelli addestrativi adeguati a fronteggiare gli impegni istituzionali sia sul territorio nazionale che all’estero*”:

**Viste:**

- le bozze dei quattro Disciplinari d’uso formalmente trasmesse dal Comando con la sopracitata nota prot. n. 3562/2021;

**Accertato che:**

- le predette bozze di Disciplinari, come attestato per le vie brevi dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, recepiscono le prescrizioni riportate nelle D.D. della medesima struttura nn. 30/2016 e 95/2016, che hanno concluso i procedimenti di VINCA relativi alla valutazione delle potenziali incidenze significative connesse alle attività esercitative nei predetti poligoni militari.

**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

**DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA**

Il Vicepresidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e

motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97 e dell'art. 4 comma 8, della L.R. n. 17/2015, propone alla Giunta Regionale:

1. di **fare proprie** le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di **autorizzare** la sottoscrizione dei seguenti Disciplinari d'Uso, che, sostituendo i Documenti sottoscritti nel 1995, vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
  - Torre di Nebbia, all. A);
  - Murgia Parisi Vecchio, all. B);
  - Foce Ofanto, all. C)
  - Masseria Signoritti, all. D);
3. di **trasmettere** il presente provvedimento alla Segreteria Generale del Consiglio regionale per la designazione, da parte del Consiglio, dei rappresentanti di cui all'art. 322, co. 3, D.lgs. n. 66/2010. Con successivo Atto Presidenziale saranno nominati i sette rappresentanti regionali, effettivi e supplenti;
4. di **disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008 e sul sito internet [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio**

- (avv. Costanza Moreo) -

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 22/2021:

---

**Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,  
Personale ed Organizzazione**

- (dott. Angelosante Albanese)-

**Il Vicepresidente della Giunta regionale**

- (avv. Raffaele Piemontese) -

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

- a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

### DELIBERA


1. di **fare proprie** le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di **autorizzare** la sottoscrizione dei seguenti Disciplinari d'Uso, che, sostituendo i Documenti sottoscritti nel 1995, vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
  - Torre di Nebbia, all. A);
  - Murgia Parisi Vecchio, all. B);
  - Foce Ofanto, all. C)
  - Masseria Signoritti, all. D);
3. di **trasmettere** il presente provvedimento alla Segreteria Generale del Consiglio regionale per la designazione, da parte del Consiglio, dei rappresentanti di cui all'art. 322, co. 3, D.lgs. n. 66/2010. Con successivo Atto Presidenziale saranno nominati i sette rappresentanti regionali, effettivi e supplenti;
4. di **disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008 e sul sito internet [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO



**REPUBBLICA ITALIANA**

| <b>Comando Militare Esercito<br/>Puglia</b>   | <b>Regione<br/>Puglia</b>  |
|---|--|
|  The coat of arms of the Italian Army Puglia Command, featuring a shield divided diagonally. The upper left triangle is red with a yellow sunburst, and the lower right triangle is dark blue with a yellow map of Italy. |  The coat of arms of the Region of Puglia, featuring a shield with a blue border, a white center containing a green tree, and a crown above it. The shield is flanked by blue and red elements. |

**DISCIPLINARE D'USO  
DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA  
POLIGONO OCCASIONALE  
"TORRE DI NEBBIA"**

Edizione 2021

**DISCIPLINARE D'USO DELL'ARE ADDESTRATIVA DENOMINATA  
POLIGONO OCCASIONALE "TORRE DI NEBBIA"**

Il **Comando Militare Esercito Puglia** e la **Regione Puglia**, rispettivamente rappresentati dal Comandante (in qualità di Comandante militare territoriale di regione per l'Esercito) e dal Presidente della Giunta Regionale,

- VISTO** l'art. 322, comma 1, 6 e 7, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare (il Comandante militare territoriale di regione) ed alla Regione la stipula di **Disciplinari d'uso** per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree sia provvisorie sia permanenti;
- VISTI** i contenuti del "*Disciplinare d'uso relativo all'area addestrativa di Torre di Nebbia 1 (Fanteria)*" e del "*Disciplinare d'uso relativo all'area addestrativa di Torre di Nebbia 2 (Artiglieria)*", entrambi firmati il 01 agosto 1995 tra la Regione Militare Meridionale e la Regione Puglia;
- VISTA** la necessità di revisionare i suddetti disciplinari elaborando un unico disciplinare per tutta l'area addestrativa di Torre di Nebbia poiché si può ritenere superata la precedente distinzione tra Torre di Nebbia 1 (Fanteria) e Torre di Nebbia 2 (Artiglieria) in quanto i sistemi d'arma in uso sia alla Fanteria che all'Artiglieria sono impiegabili da ogni parte del poligono;
- VISTA** la necessità di aggiornare i suddetti disciplinari in funzione delle nuove armi e munizioni attualmente in uso;
- VISTA** la Legge Regionale (Puglia) n. 11 in data 12 aprile 2001 recante "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*";
- VISTO** il D.P.R. 10 marzo 2004 "*Istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia*";
- VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
- VISTI** gli esiti della **procedura di valutazione d'incidenza** di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 30 del 05 febbraio 2016 della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Ecologia - Servizio VIA e VINCA, con la quale la Regione ha espresso **parere favorevole con prescrizioni** per le attività

- esercitative condotte nei poligoni del SIC “Murgia Alta” nel quale insiste il poligono occasionale di “TORRE DI NEBBIA”;
- VISTO** il “Protocollo di intesa per l'utilizzazione ed il mantenimento conservativo dei poligoni occasionali nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia” del 19 maggio 2017;
- VISTA** la L. 27 dicembre 2017, n. 205 che ha recato modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” prevedendo, all’art. 241-bis nuovi adempimenti in materia di tutela ambientale afferenti alla gestione dei poligoni militari sia per le Forze Armate sia per le Regioni amministrative;
- CONSIDERATO** che le attività addestrative delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato rientrano nei “**motivi imperativi di rilevante interesse pubblico**” secondo quanto stabilito dall’art. 6 comma 4 della Direttiva “Habitat”, essendo indispensabili nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la sicurezza;
- TENUTO CONTO** che il poligono occasionale di “TORRE DI NEBBIA”, anche in virtù delle caratteristiche geografiche e dimensionali, ha assunto, specie negli ultimi anni, un’importanza strategica decisiva onde consentire alle unità delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato di conseguire livelli addestrativi adeguati a fronteggiare gli impegni istituzionali sempre più onerosi, complessi e diversificati in territorio nazionale e all’estero;
- PRESO ATTO** delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato nel poligono occasionale di “TORRE DI NEBBIA” sito nei Comuni di: Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Andria, Ruvo di Puglia e Corato;
- SENTITO** il **Comitato Misto Paritetico Regionale** in materia di aree soggette a vincolo militare, che nella seduta del 16 dicembre 2020 ha espresso **parere favorevole** sui contenuti del presente disciplinare;
- STIPULANO** il presente **DISCIPLINARE D’USO** per l’area addestrativa denominata POLIGONO OCCASIONALE “TORRE DI NEBBIA”.

#### Art. 1

##### (Sfera di applicazione – Abrogazioni – Durata del disciplinare)

La premessa fa parte integrante e necessaria del presente accordo.

Il presente disciplinare d'uso si applica all'area addestrativa denominata poligono occasionale "TORRE DI NEBBIA" i cui **limiti del poligono** sono indicati sulla **carta**, in scala 1:50.000, **allegata** al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante e necessaria.

Il presente disciplinare d'uso ha una durata di **5 anni** a decorrere dal giorno successivo alla sua firma; esso si intende tacitamente rinnovato qualora non impugnato, a mezzo posta certificata (PEC) o raccomandata, da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Lo stesso, su richiesta espressa e motivata di una delle parti contraenti, da comunicare all'altra con un preavviso di tre mesi, può essere tutto o parte modificato.

Con l'entrata in vigore del presente documento, sono abrogati i precedenti "Disciplinare d'uso relativo all'area addestrativa di Torre di Nebbia 1 (Fanteria)" e "Disciplinare d'uso relativo all'area addestrativa di Torre di Nebbia 2 (Artiglieria)", ratificati entrambi a BARI in data 01 agosto 1995 dalla Regione Militare Meridionale e dalla Regione Puglia e tacitamente prorogati nel tempo.

## Art. 2

### (Caratteristica dell'area addestrativa/poligono)

L'area addestrativa denominata poligono occasionale "TORRE DI NEBBIA" si trova all'interno sia del SIC/ZPS IT9120007 denominato "Murgia Alta", che è un sito della Rete Natura 2000 dell'Unione Europea, sia del **Parco Nazionale dell'Alta Murgia**.

Ha un'estensione di circa **12.800 ettari** ed è soggetta a **limitazioni del diritto di proprietà** ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. n. 66/2010 e del D.P.R. n. 90/2010.

Trattasi di un **poligono** di tipo "**occasionale a cielo aperto**", utilizzabile durante l'intero anno con esclusione delle attività a fuoco nel periodo estivo, idoneo alla conduzione di attività addestrative e all'impiego dei sistemi d'arma dettagliati nel successivo art. 6.

Il poligono fa parte del complesso collinare delle murge, il cui terreno è prevalentemente di natura carsica caratterizzato da "gravine", fossi e distese di massi a lame taglienti affioranti, la cui morfologia ben si presta alle esercitazioni militari.

La quota più alta è Torre Disperata (m. 671).

L'idrografia è praticamente assente per la diffusione dei fenomeni carsici.

## Art. 3

### (Enti Civili e Militari interessati)

Gli **Enti Civili** nei quali ricade l'area del poligono, oltre che alla **Regione Puglia**, sono:

- le **Prefetture** di Bari e di Barletta-Andria-Trani;

- la **Città Metropolitana di Bari** e la **Provincia di Barletta-Andria-Trani**;
- i **sei Comuni** di Gravina in Puglia, Poggiorsini, Corato, Andria, Ruvo di Puglia e Spinazzola;
- il **Parco Nazionale dell'Alta Murgia** con sede a Gravina in Puglia.

Gli **Enti Militari** interessati alla gestione/impiego del poligono sono:

- **Comando Militare Esercito Puglia**, Ente territoriale ovvero il Comando militare territoriale di regione (per la Forza Armata Esercito) che ha la giurisdizione del poligono, il cui **Comandante** rappresenta l'**Autorità Militare** ai sensi dell'art. 323, comma 1 e 2, del D.Lgs. 66/2010, cui compete:
  - la rappresentanza della Forza Armata nei rapporti con le Istituzioni locali e nell'ambito del Comitato Misto Paritetico Regionale;
  - l'elaborazione/modifica del **Disciplinare d'uso** e la successiva stipula/rinnovo dello stesso con la Regione;
  - la validazione del Regolamento d'uso del poligono elaborato dall'Ente gestore;
  - l'emissione delle **Ordinanze di sgombero terrestre**, cioè i provvedimenti relativi ai divieti di transito e di sospensione lavori per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle esercitazioni a fuoco e, in caso di accertate violazioni, l'adozione dei provvedimenti ex art. 445 del DPR 90/2010;
- **Comando Brigata Meccanizzata "Pinerolo"**, Ente gestore del poligono cui compete:
  - il coordinamento delle richieste di utilizzo del poligono da parte degli Enti fruitori;
  - l'elaborazione e l'aggiornamento del "**Regolamento d'uso**" e del "**Disciplinare di tutela ambientale**" del poligono;
  - la custodia del "**Disciplinare d'uso**", del "**Registro delle bonifiche**", del **Registro delle attività a fuoco**" e del "**Registro di Spegnimento Incendi**" del poligono;
  - l'adozione ex art. 241-bis comma 4-bis della legge 205/2017 del "**Piano di monitoraggio permanente delle matrici ambientali**" in relazione alle attività svolte nel poligono nonché la definizione delle modalità esecutive dei cicli di pulizia straordinaria e delle misure di tutela ambientale in atto ovvero programmate;
  - la richiesta dei **NOTAM** (*Notice to Airmen*) al Comando Operazioni Aeree – Gestione Spazi Aerei (COA-GSA) dell'Aeronautica Militare;
- **Comando Operazioni Aeree – Gestione Spazi Aerei (COA-GSA) dell'Aeronautica Militare** di Poggio Renatico (FE), cui compete l'emissione dei **NOTAM** su diretta richiesta della Brigata "Pinerolo".

**Art. 4****(Strutture territoriali eventualmente utilizzate)**

Le aree urbane e/o le strutture territoriali più vicine che possono eventualmente essere utilizzate dai reparti in addestramento sono di seguito specificati.

- (1) **Centri urbani:** Poggiorsini (3 km), Spinazzola (10 km), Ruvo di Puglia (15 km) e Corato (15 km);
- (2) **Ospedali civili:** "Umberto I" di Corato (15 Km) e "Fabio Perinei" di Altamura (30 km);
- (3) **Scali ferroviari:** Trani (55 km) e Altamura (30 km);
- (4) **Scali marittimi:** Barletta (55 Km) e Bari (60 km);
- (5) **Aeroporto civile:** Bari-Palese (58 Km).

Data la natura occasionale del poligono, non sono disponibili in loco strutture logistiche militari permanenti, mentre vi sono ampi spazi che assicurano la predisposizione di **zone temporanee per l'atterraggio di elicotteri (ZAE)**.

**Art. 5****(Limiti del poligono)**

Il poligono, cioè l'area soggetta a vincolo militare, è rappresentato sulla **carta allegata** ed è delimitato:

- nello spazio terrestre (**sgombero terrestre**) dai seguenti punti costituenti i vertici del poligono le cui **coordinate MGRS datum WGS84** sono di seguito riportate:

- (1) 33T XF 00026 37556
- (2) 33T XF 05293 43934
- (3) 33T XF 05426 46306
- (4) 33T XF 10926 49106
- (5) 33T XF 13326 48806
- (6) 33T XF 15326 41806
- (7) 33T XF 11926 38406
- (8) 33T XF 11026 37906
- (9) 33T XF 08526 35906
- (10) 33T XF 06726 33456

- nello spazio aereo (**sgombero aereo**) dai seguenti punti costituenti i vertici del poligono le cui **coordinate geografiche** sono di seguito riportate:

- |     |                           |                            |
|-----|---------------------------|----------------------------|
| (A) | Latitudine 40°58'58,974"N | Longitudine 16°11'20,513"E |
| (B) | Latitudine 41°2'23,374"N  | Longitudine 16°15'9,775"E  |

|     |                           |                            |
|-----|---------------------------|----------------------------|
| (C) | Latitudine 41°3'40,216"N  | Longitudine 16°15'16,931"E |
| (D) | Latitudine 41°5'8,362"N   | Longitudine 16°19'14,334"E |
| (E) | Latitudine 41°4'57,444"N  | Longitudine 16°20'56,973"E |
| (F) | Latitudine 41°1'9,491"N   | Longitudine 16°22'17,951"E |
| (G) | Latitudine 40°59'20,967"N | Longitudine 16°19'50,192"E |
| (H) | Latitudine 40°59'5,199"N  | Longitudine 16°19'11,36"E  |
| (I) | Latitudine 40°58'1,567"N  | Longitudine 16°17'23,136"E |
| (L) | Latitudine 40°56'42,988"N | Longitudine 16°16'4,623"E  |

Con riferimento allo sgombero aereo, l'area è sovrastata dall'aerovia A14.

#### Art. 6

##### (Attività addestrative, armamento e munizionamento impiegabile)

Il poligono può essere utilizzato per lo svolgimento delle seguenti **attività addestrative**:

- esercitazioni in bianco e a fuoco con l'impiego di unità di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni e AVES (Aviazione Esercito) fino a livello gruppo tattico;
- esercitazioni di aerocooperazione in bianco;
- esercitazioni di elisbarco e di aviolancio;
- tiri con le armi individuali e di reparto;
- tiri con sistemi d'arma missilistici c/c;
- tiri con missili, razzi e sistemi d'arma dell'AVES;
- tiri da fermo e/o in movimento con armi a tiro diretto installate a bordo di automezzi, carri e blindati;
- tiro indiretto con mortai e artiglierie, compresi i sistemi d'arma installati a bordo di automezzi, carri e blindo;
- impiego della viabilità insistente nel poligono onde consentire lo svolgimento di esercitazioni pratiche di conduzione (scuola guida) di veicoli tattico-logistici e da combattimento in uso alla Forza Armata.

Nel poligono si possono usare le armi e i sistemi d'arma, il munizionamento, gli esplosivi e gli artifizi in uso alle Forze Armate, Corpi Armati dello Stato, alle Forze Armate dei Paesi NATO e/o alleati/amici (autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia sulla base di accordi bilaterali/multinazionali) di seguito elencate.

##### a. Armi e sistemi d'arma:

- bombe a mano e granate;

- armi individuali e di reparto tipo pistole, fucili, fucili di precisione, fucili mitragliatori, mitragliatrici leggere/pesanti e lancia granate;
- armi a tiro diretto installate a bordo di automezzi (con torretta remotizzata e a controllo manuale);
- sistemi d'arma a tiro diretto (mitragliatrici/cannoncini/cannoni) installati su mezzi blindati/corazzati/AVES;
- sistemi d'arma missilistici contro carri, compresi quelli installati a bordo di automezzi/mezzi blindati/corazzati/AVES;
- armi a tiro indiretto tipo mortai e/o artiglierie di piccolo/medio/grosso calibro, compresi quelle installate a bordo di automezzi/mezzi blindati/corazzati.

**b. Munizioni / esplosivi / artifici:**

- bomba a mano da esercitazione e/o da guerra delle varie tipologie in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 9 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 5,56 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 7,62 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 12 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 12,7 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. .338 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- munizionamento cal. 20 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- granata cal. 40 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- munizionamento per cannoncino/cannone dal cal. 25 fino a 120 mm delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- bomba da mortaio dal cal. 60 fino a 120 mm delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;

- granata di artiglieria fino al cal. 155 delle varie tipologie in uso nelle artiglierie in dotazione alle Forze Armate;
- razzo sottocalibrato cal. 18 mm per Lanciarazzi c/c delle varie tipologie in dotazione alle Forze Armate;
- razzo cal. 70 per sistema d'arma in dotazione alle Forze Armate;
- missile c/c delle varie tipologie in uso nei sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate;
- razzi di segnalazione delle varie tipologie in dotazione alle Forze Armate;
- artifizi lacrimogeni, fumogeni, inerti lanciati con fucile / a mano in uso alle Forze Armate / Corpi Armati;
- miccia a lenta combustione e detonante in uso alle Forze Armate / Corpi Armati;
- esplosivo TNT 100/200/500 gr. in uso alle Forze Armate / Corpi Armati (per l'addestramento ed il brillamento controllato di tutte le cariche esplosive regolamentari). Tuttavia, vige il **divieto assoluto**, per esigenze di sicurezza areale, di realizzare **circuiti esplosivi elettrici**, ossia brillamento elettrico delle cariche, nonché l'utilizzo di detonatori elettrici.

#### Art. 7

##### (Modalità di utilizzo dell'area addestrativa/poligono – Limitazioni/prescrizioni)

L'impiego dell'area addestrativa/poligono è disciplinata dal vigente "Regolamento d'uso", edito dall'Ente gestore.

Lo svolgimento delle attività addestrative richiede di volta in volta l'individuazione sia di **aree logistiche** sia di **aree addestrative** che, eccezionalmente, possono interessare anche aree adiacenti/viciniori all'area del poligono vero e proprio.

Le **aree logistiche**, destinate all'accampamento dei reparti, sono scelte in modo da utilizzare perlopiù le strutture esistenti (**masserie**). A tal fine è prevista, inoltre, la realizzazione di opere di castrametazione temporanea quali la predisposizione di zone di attendamento, la dislocazione di depositi temporanei di carbo-lubrificanti, l'allestimento di impianti di supporto ai mezzi mobili campali (vasche raccolta acque reflue, acque di cottura, etc.).

Le **aree addestrative**, la cui ampiezza è funzione del tipo di esercitazione da svolgere e delle armi impiegate, sono scelte in modo da utilizzare prevalentemente terreni seminativi (coltivati a cereali o a foraggio ovvero lasciati incolti) che vengono utilizzate secondo un criterio rotazionale al fine di ridurre l'impatto ambientale. Tali terreni offrono idonei spazi per il tiro e la manovra dei reparti di Fanteria/Cavalleria/Artiglieria/Genio che impiegano mezzi da combattimento su ruote e/o cingoli, con potenziali danni temporanei solo alle colture (cereali e foraggio) già

oggetto di specifico indennizzo economico. Al termine dell'esercitazione e dopo le previste attività di bonifica e pulizia, i terreni continuano ad essere lavorati e coltivati dagli agricoltori, con ripristino di fatto dello stato antecedente al passaggio dei mezzi militari.

Per le esercitazioni in bianco e a fuoco più complesse, come ad es. quelle di complesso minore e/o di gruppo tattico pluriarma, ovvero per le scuole di tiro con artiglierie e mortai, è consentito l'utilizzo di aree adiacenti e/o viciniere esterne al poligono, così come per le zone di accampamento/logistiche, previo accordi con i proprietari/affittuari/conducenti dei terreni/strutture interessate che dovranno risultare in maniera certa con la sottoscrizione di verbali di occupazione, il cui utilizzo sarà oggetto di specifico indennizzo.

Particolari **limitazioni/prescrizioni** all'impiego del poligono in attività a fuoco derivano sia da decisioni prese in sede di Comitato Misto Paritetico Regionale sia dal rischio incendi nel periodo estivo sia dal rispetto del Disciplinaire Ambientale sia dalle prescrizioni dalla **Procedura di Valutazione di Incidenza** di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 30 del 05 febbraio 2016 di Regione Puglia sia, infine, dalla possibilità di consentire lo svolgimento di normali attività lavorative dei proprietari dei terreni (come ad es. per la semina a novembre o per accudire il bestiame). In particolare, tali **limitazioni/prescrizioni** riguardano:

- il numero massimo delle giornate di esercitazione a fuoco effettuabili nel corso di un anno, che viene stabilito in sede di Comitato Misto Paritetico Regionale;
- la durata delle esercitazioni a fuoco, stabilita con le ordinanze di sgombero terrestri, che non possono superare le 7 ore giornaliere (solitamente 4 ore la mattina e 3 ore la sera, al fine di consentire ai proprietari di accudire il bestiame);
- il divieto di svolgere esercitazioni a fuoco nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
- il divieto di svolgere esercitazioni a fuoco nel periodo estivo a causa del rischio incendi, normalmente dal 15 giugno al 15 settembre, salvo ulteriori proroghe stabilite dalla Regione Puglia (se la stagione si presenta particolarmente calda, il periodo può essere aumentato, dal 1 giugno al 30 settembre, previa comunicazione ufficiale della Regione);
- l'obbligo di stabilire durante l'effettuazione delle esercitazioni a fuoco dei collegamenti tra la Direzione di Esercitazione del poligono e la Torre di Controllo dell'aeroporto di Bari-Palese poiché il poligono insiste su una aerovia utilizzata dagli aerei durante l'atterraggio/decollo dall'aeroporto stesso;
- l'obbligo di bonificare il terreno dopo l'utilizzo sia da munizionamento inesplosivo sia da residui di materiali/rifiuti prodotti (ad es. bossoli).

Per tutte le ipotesi possibili non regolamentate dalle norme in vigore e dal presente Disciplinare, è competente a esprimersi il **Comitato Misto Paritetico Regionale**. In tale sede verranno vagliati gli eventuali **reclami** delle parti al fine di superare gli inconvenienti lamentati.

#### Art. 8

##### (Indennizzi)

Per il pagamento dei **danni** connessi alle esercitazioni militari la competenza è della **Commissione Permanente Liquidazione Danni**, organismo dipendente dal Comando Militare Esercito "PUGLIA" e dislocato presso la sede del citato Comando (Caserma "PICCA" - Piazza Luigi di Savoia, 44 - Bari).

Gli indennizzi, espressamente previsti dalle disposizioni di cui al Titolo VI del D.Lgs. n. 66 del 2010 (art. 332) e del DPR n. 90 del 2010 (art. 436 e ss.), devono essere corrisposti agli aventi diritto quando, in occasione di esercitazioni militari, l'attività dei reparti comporta:

- danni alle culture e alle cose mobili ed immobili dei proprietari, affittuari, conduttori dei terreni interessati dalla condotta delle esercitazioni militari;
- la sospensione del lavoro e/o lo sgombero dei terreni e/o delle strutture da parte di persone (proprietari, affittuari, conduttori, lavoratori salariati), animali (adibiti al pascolo o custoditi all'interno delle strutture da sgomberare) e mezzi agricoli insistenti nelle predette aree.

La suddetta Commissione è responsabile della valutazione/accertamento dei danni, dell'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di indennizzo da parte degli aventi titolo, del vaglio della documentazione probatoria e del pagamento dell'indennizzo.

#### Art. 9

##### (Vincoli sul territorio)

Come già precisato, il poligono occasionale "TORRE DI NEBBIA" si estende sia all'interno del **Parco Nazionale dell'Alta Murgia**, istituito con DPR 10 marzo 2004, sia del **SIC/ZPS IT9120007 "Murgia Alta"**, che è un sito della Rete Natura 2000 dell'Unione Europea.

E' fatto obbligo, pertanto, all'Autorità Militare di rispettare i vincoli sul territorio imposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti e di uniformare l'addestramento al rispetto dei sopracitati vincoli.

#### Art. 10

##### (Tutela dei beni di interesse storico-culturale)

All'interno del poligono occasionale "TORRE DI NEBBIA" insistono un numero considerevole di **beni di interesse storico-culturale** (come ad es. masserie, jazzi, trulli, ecc.) nei riguardi dei quali devono essere attuate specifiche misure di tutela.

L'Esercito, per il tramite dell'Ente gestore del poligono e degli Enti fruitori del medesimo, si impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie per la salvaguardia e la conservazione di tali beni, attraverso il recepimento di prescrizioni/temperamenti riportate nel "Regolamento d'uso" del poligono e che vietano ogni attività addestrativa e a fuoco che possano avere un potenziale effetto negativo sullo stato di conservazione dei beni in questione (ad es. vietando quale zona bersagli e di arrivo colpi le aree di pericolosità per i citati beni).

#### **Art. 11**

##### **(Gestione rifiuti)**

L'Esercito, per il tramite dell'Ente gestore del poligono e degli Enti fruitori del medesimo, si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento per la corretta raccolta e conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del poligono a seguito delle esercitazioni militari.

#### **Art. 12**

##### **(Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore diramazione)**

Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte dalle parti (oppure ... è redatto in un unico originale, sottoscritto con firma digitale, facendo fede per entrambe le parti).

Il **Comando Militare Esercito Puglia** invierà copia del presente disciplinare a:

- Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito di Roma;
- Comando delle Forze Operative Sud di Napoli;
- Comando Operazioni Aeree – Gestione Spazi Aerei (COA-GSA) dell'Aeronautica Militare di Poggio Renatico;
- Comando Brigata Meccanizzata "Pinerolo" di Bari (Ente gestore del poligono);
- Comandi regionali dell'Aeronautica (Comando Scuole AM/3<sup>a</sup> Regione Aerea), della Marina Militare (Marina Sud Taranto – Direzione Marittima Bari), dell'Arma dei Carabinieri (compresi i Carabinieri Forestali) e della Guardia di Finanza;
- Polizia di Stato (Questura di Bari);
- Vigili del Fuoco (Comando Regionale di Bari).

La **Regione PUGLIA**, a sua volta, invierà copia dello stesso a:

- Prefetture di Bari e di Barletta-Andria-Trani;
- Città metropolitana di Bari e Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- Comuni di Gravina di Puglia, Poggiorsini, Corato, Andria, Ruvo di Puglia e Spinazzola;
- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- ASL competenti per territorio;
- Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione della Regione Puglia;
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia.

Redatto, letto e sottoscritto il \_\_\_\_\_ in Bari.

Per il **COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA**

il Comandante

.....


Per la **REGIONE PUGLIA**

il Presidente della Giunta Regionale

.....

ed. 01/07/2009

POLIGONO OCCASIONALE DI TODDE DI NEBBIA



**ALLEGATO INMERE D'USO**  
 dell'area adibita a campo di tiro  
**POLIGONO OCCASIONALE DI**  
**<<TORRE DI NEBBIA>>**  
 del **COMANDO MILITARE ESERCITO**  
 "PUGLIA"

**COORDINATE DEI VERTICI DEL POLIGONO**  
 Il poligono, nell'area soggetta a vincolo militare  
 rappresentata sulla carta in rosso, è delimitato  
 nello spazio (SCORSIONE TERRESTRE) dal poligono  
 le cui coordinate chilometriche UTM in formato MGRS  
 datum WGS84 sono:

|      |                |
|------|----------------|
| (A)  | 33TWD153341806 |
| (B)  | 33TWD153341806 |
| (C)  | 33TWD153341806 |
| (D)  | 33TWD153341806 |
| (E)  | 33TWD153341806 |
| (F)  | 33TWD153341806 |
| (G)  | 33TWD153341806 |
| (H)  | 33TWD153341806 |
| (I)  | 33TWD153341806 |
| (10) | 33TWD153341806 |

**IN ALTEZZA (SCORSIONE AEREA)**  
 le cui coordinate in metri sono:

|      |   |
|------|---|
| (A)  | Latitude 40°58'58,524"N, Longitude 16°11'20,513"E |
| (B)  | Latitude 41°22'23,74"N, Longitude 16°15'07,72"E   |
| (C)  | Latitude 41°58'36,73"N, Longitude 16°18'14,334"E  |
| (D)  | Latitude 41°58'36,73"N, Longitude 16°18'14,334"E  |
| (E)  | Latitude 41°58'36,73"N, Longitude 16°20'56,972"E  |
| (F)  | Latitude 41°58'36,73"N, Longitude 16°20'56,972"E  |
| (G)  | Latitude 40°58'58,524"N, Longitude 16°15'07,72"E  |
| (H)  | Latitude 40°58'58,524"N, Longitude 16°15'07,72"E  |
| (I)  | Latitude 40°58'58,524"N, Longitude 16°15'07,72"E  |
| (10) | Latitude 40°58'58,524"N, Longitude 16°15'07,72"E  |

**DATI INFORMATIVI**

**SISTEMA GEOCENTRICO DI RIFERIMENTO**  
 Datum WGS84

**SSR ITALIA, ANTIPODASIS**  
 Osservatorio Geomatico Nazionale di Matera (O.G.N.)

**QUADRETTATURA**  
 in UTM (MGRS) U.T.M. (1000 metri) U.S.G.A.  
 in H.E.S.G. coordinate geografiche in gradi-minuti-secondi  
 estratte da SVS

**ZONA** 33T

**BASE MAP**  
 MONTAGNARDO ITALIANA - SCALA 1:50.000  
 ANNOLO TORRE DI NEBBIA  
 SERIE 50  
 EDIZIONE 1-1-1981

**IDENTIFICAZIONE QUANTITÀ DI**  
 100 CHILOMETRI DEL LATO

**WFS**

**QUANTITÀ DI LINEE**  
 CARTOGRAFICA SAN VENE  
 ANNO 1/2000

**LEGENDA**

**SCORSIONE TERRESTRE**

**VERTICI SCORSIONE TERRESTRE / AEREA**

**VERTICI SCORSIONE TERRESTRE / AEREA**

**SCALA 1:50.000**  
 1 centimeter = 500 meters


0 4.500 9.000 18.000 Feet

0 1 2 3 4 5 Miles

| Simbolo                     | Descrizione                     |
|-----------------------------|---------------------------------|
| (A) - (10)                  | Vertici del poligono            |
| (Linee rosse)               | Linee di confine militare       |
| (Linee verdi)               | Linee di confine civile         |
| (Linee blu)                 | Linee di confine idrico         |
| (Linee gialle)              | Linee di confine amministrativo |
| (Linee grigie)              | Linee di confine catastale      |
| (Linee nere)                | Linee di confine catastale      |
| (Linee rosse tratteggiate)  | Linee di confine militare       |
| (Linee verdi tratteggiate)  | Linee di confine civile         |
| (Linee blu tratteggiate)    | Linee di confine idrico         |
| (Linee gialle tratteggiate) | Linee di confine amministrativo |
| (Linee grigie tratteggiate) | Linee di confine catastale      |
| (Linee nere tratteggiate)   | Linee di confine catastale      |



**REPUBBLICA ITALIANA**

| <b>Comando Militare Esercito<br/>Puglia</b>  | <b>Regione<br/>Puglia</b>  |
|--|--|
|  The coat of arms of the Italian Army Puglia Command, featuring a red and blue shield with a yellow sunburst in the upper left and a yellow map of Italy in the lower right. |  The coat of arms of the Region of Puglia, featuring a crown at the top, a yellow band with green dots, and a shield with a blue border and a white tree in the center. |

**DISCIPLINARE D'USO**  
DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA  
POLIGONO OCCASIONALE DI  
"MURGIA PARISI VECCHIO"

Edizione 2021

**DISCIPLINARE D'USO DELL'ARE ADDESTRATIVA DENOMINATA  
POLIGONO OCCASIONALE DI "MURGIA PARISI VECCHIO"**

Il **Comando Militare Esercito Puglia** e la **Regione Puglia**, rispettivamente rappresentati dal Comandante (in qualità di Comandante militare territoriale di regione per l'Esercito) e dal Presidente della Giunta Regionale,

- VISTO** l'art. 322, comma 1, 6 e 7, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare (il Comandante militare territoriale di regione) ed alla Regione la stipula di **disciplinari d'uso** per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree sia provvisorie sia permanenti;
- VISTI** i contenuti del *"Disciplinare d'uso relativo all'area addestrativa di Murgia Parisi Vecchio"*, firmato il 01 agosto 1995 tra la Regione Militare Meridionale e la Regione Puglia;
- VISTA** la necessità di aggiornare il suddetto disciplinare in funzione delle nuove armi e munizioni attualmente in uso;
- VISTA** la Legge Regionale (Puglia) n. 11 in data 12 aprile 2001 recante *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"*;
- VISTO** il D.P.R. 10 marzo 2004 *"Istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia"*;
- VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- VISTI** gli esiti della **procedura di valutazione d'incidenza** di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 30 del 05 febbraio 2016 della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia – Servizio VIA e VINCA, con la quale la Regione ha espresso **parere favorevole con prescrizioni** per le attività esercitative condotte nei poligoni del SIC "Murgia Alta" nel quale insiste il poligono occasionale di "MURGIA PARISI VECCHIO";
- VISTO** il *"Protocollo di intesa per l'utilizzazione ed il mantenimento conservativo dei poligoni occasionali nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia"* del 19 maggio 2017;
- VISTA** la L. 27 dicembre 2017, n. 205 che ha recato modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* prevedendo, all'art.

- 241-bis nuovi adempimenti in materia di tutela ambientale afferenti alla gestione dei poligoni militari sia per le Forze Armate sia per le Regioni amministrative;
- CONSIDERATO** che le attività addestrative delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato rientrano nei “**motivi imperativi di rilevante interesse pubblico**” secondo quanto stabilito dall’art. 6 comma 4 della Direttiva “Habitat”, essendo indispensabili nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la sicurezza;
- PRESO ATTO** delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato nel poligono occasionale di “MURGIA PARISI VECCHIO” sito nel Comune di Altamura;
- SENTITO** il Comitato Misto Paritetico Regionale in materia di aree soggette a vincolo militare, che nella seduta del 16 dicembre 2020 ha espresso **parere favorevole** sui contenuti del presente disciplinare;
- STIPULANO** il presente **DISCIPLINARE D’USO** per l’area addestrativa denominata poligono occasionale “MURGIA PARISI VECCHIO”.

#### **Art. 1**

##### **(Sfera di applicazione – Abrogazioni – Durata del disciplinare)**

La premessa fa parte integrante e necessaria del presente accordo.

Il presente disciplinare d’uso si applica all’area addestrativa denominata poligono occasionale di “MURGIA PARISI VECCHIO” i cui **limiti del poligono** sono indicati sulla **carta**, in scala 1:50.000, **allegata** al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante e necessaria.

Il presente disciplinare d’uso ha una durata di **5 anni** a decorrere dal giorno successivo alla sua firma; esso si intende tacitamente rinnovato qualora non impugnato, a mezzo posta certificata (PEC) o raccomandata, da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Lo stesso, su richiesta espressa e motivata di una delle parti contraenti, da comunicare all’altra con un preavviso di tre mesi, può essere tutto o parte modificato.

L’entrata in vigore del presente documento abroga il precedente “*Disciplinare d’uso relativo all’area addestrativa di Murgia Parisi Vecchio*”, ratificato a BARI in data 01 agosto 1995 dalla Regione Militare Meridionale e dalla Regione Puglia e tacitamente prorogato nel tempo.

#### **Art. 2**

##### **(Caratteristica dell’area addestrativa/poligono)**

L'area del poligono occasionale di "MURGIA PARISI VECCHIO" insiste completamente all'interno del SIC/ZPS IT9120007 denominato "Murgia Alta", che è un sito della Rete Natura 2000 dell'Unione Europea, mentre ricade soltanto in parte all'interno del **Parco Nazionale dell'Alta Murgia**.

Il poligono ha un'estensione di circa **2.000 ettari** ed è soggetta a **limitazioni del diritto di proprietà** ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 e del D.P.R. n. 90/2010.

Trattasi di un **poligono** di tipo "**occasionale a cielo aperto**", utilizzabile durante l'intero anno con esclusione delle attività a fuoco nel periodo estivo, idoneo alla conduzione di attività addestrative e all'impiego dei sistemi d'arma dettagliati nel successivo art. 6.

Il poligono fa parte del complesso collinare delle murge, il cui terreno è prevalentemente di natura carsica caratterizzato da "gravine", fossi e distese di massi a lame taglienti affioranti, la cui morfologia ben si presta alle esercitazioni militari.

La vegetazione è scarsa composta principalmente seminativi e pascoli, sono comunque presenti delle colture arboree come olivi, mandorleti e boschi di piccola estensione.

L'idrografia è praticamente assente per la diffusione dei fenomeni carsici.

### Art. 3

#### (Enti Civili e Militari interessati)

Gli **Enti Civili** nei quali ricade il poligono, oltre che alla **Regione Puglia**, sono:

- la **Prefettura** di Bari;
- la **Città Metropolitana** di Bari (ex provincia);
- il **Comune** di Altamura;
- il **Parco Nazionale dell'Alta Murgia** con sede a Gravina in Puglia.

Gli **Enti Militari** interessati alla gestione/impiego dell'area addestrativa/poligono sono:

- **Comando Militare Esercito Puglia, Ente territoriale** ovvero il Comando militare territoriale di regione (per la Forza Armata Esercito) che ha la giurisdizione del poligono, il cui **Comandante** rappresenta l'**Autorità Militare** ai sensi dell'art. 323, comma 1 e 2, del D.Lgs. 66/2010, cui compete:
  - la rappresentanza della Forza Armata nei rapporti con le Istituzioni locali e nell'ambito del Comitato Misto Paritetico Regionale;
  - l'elaborazione/modifica del Disciplinare d'uso e la successiva stipula/rinnovo dello stesso con la Regione;
  - la validazione del Regolamento d'uso del poligono elaborato dall'Ente gestore;

- l'emissione delle **Ordinanze di sgombero terrestre**, cioè i provvedimenti relativi ai divieti di transito e di sospensione lavori per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle esercitazioni a fuoco e, in caso di accertate violazioni, l'adozione dei provvedimenti ex art. 445 del DPR 90/2010;
- **Comando Brigata Meccanizzata "Pinerolo"**, Ente gestore del poligono cui compete:
  - il coordinamento delle richieste di utilizzo del poligono da parte degli Enti fruitori;
  - l'elaborazione e l'aggiornamento del "**Regolamento d'uso**" e del "**Disciplinare di tutela ambientale**" del poligono;
  - la custodia del "**Disciplinare d'uso**", del "**Registro delle bonifiche**", del **Registro delle attività a fuoco**" e del "**Registro di Spegnimento Incendi**" del poligono;
  - l'adozione ex art. 241-bis comma 4-bis della legge 205/2017 del "**Piano di monitoraggio permanente delle matrici ambientali**" in relazione alle attività svolte nel poligono nonché la definizione delle modalità esecutive dei cicli di pulizia straordinaria e delle misure di tutela ambientale in atto ovvero programmate;
  - la richiesta dei NOTAM (*Notice to Airmen*) al Comando Operazioni Aeree – Gestione Spazi Aerei (COA-GSA) dell'Aeronautica Militare;
- **7° Reggimento Bersaglieri** di Altamura, Ente consegnatario del poligono che custodisce copia dei documenti citati al precedente alinea;
- **Comando Operazioni Aeree – Gestione Spazi Aerei (COA-GSA) dell'Aeronautica Militare** di Poggio Renatico (FE), Ente responsabile dell'emissione dei NOTAM su diretta richiesta della Brigata "Pinerolo".

#### Art. 4

##### (Strutture territoriali eventualmente utilizzate)

Le aree urbane e/o le strutture territoriali più vicine che possono eventualmente essere utilizzate dai reparti in addestramento sono:

- le aree urbane di Altamura (10 km) e di Gravina in Puglia (15 km);
- l'ospedale civile "Fabio Perinei" di Altamura (10 km);
- lo scalo ferroviario di Altamura (10 km);
- lo scalo marittimo di Bari (50 km);
- l'aeroporto civile di Bari-Palese (50 Km).

Nell'ambito del poligono non sono disponibili strutture logistiche militari permanenti, mentre vi sono ampi spazi che assicurano la predisposizione di zone temporanee per l'atterraggio di elicotteri (ZAE).

#### Art. 5

##### (Limiti del poligono)

Il poligono, cioè l'area soggetta a vincolo militare, è rappresentato sulla carta allegata ed è delimitato:

- nello spazio (**sgombero terrestre**) dai seguenti punti costituenti i vertici del poligono le cui **coordinate MGRS datum WGS84** sono di seguito riportate:
  - (1) 33T XF 23826 24406;
  - (2) 33T XF 22266 25726;
  - (3) 33T XF 22896 32206;
  - (4) 33T XF 28046 27376;
- nello spazio aereo (**sgombero aereo**) dai seguenti punti costituenti i vertici del poligono le cui **coordinate geografiche** sono di seguito riportate:
  - (A) latitudine 40° 51' 40".9N      longitudine 16° 28' 9".2E
  - (B) latitudine 40° 52' 24".5N      longitudine 16° 27' 3".6E
  - (C) latitudine 40° 55' 54".3N      longitudine 16° 27' 35".1E
  - (D) latitudine 40° 53' 14".9N      longitudine 16° 31' 11".7E

Con riferimento allo sgombero aereo, l'area è sovrastata dall'aerovia L995W.

#### Art. 6

##### (Attività addestrative, armamento e munizionamento impiegabile)

Il poligono può essere utilizzato per lo svolgimento delle seguenti **attività addestrative**:

- tiri con le armi individuali e di reparto;
- lancio di bombe a mano;
- tiri da fermo e/o in movimento con armi a tiro diretto installate a bordo di mezzi;
- impiego della viabilità insistente nel poligono onde consentire lo svolgimento di esercitazioni pratiche di conduzione (scuola guida) di veicoli tattico-logistici e da combattimento in uso alla Forza Armata.

Nel poligono si possono usare le armi e i sistemi d'arma, il munizionamento, gli esplosivi e gli artifizi in uso alle Forze Armate, Corpi Armati dello Stato, alle Forze Armate dei Paesi

NATO e/o alleati/amici (autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia sulla base di accordi bilaterali/multinazionali) di seguito elencate.

**a. Armi e sistemi d'arma:**

- bombe a mano e granate;
- armi individuali e di reparto tipo pistole, fucili, fucili di precisione, fucili mitragliatori, mitragliatrici leggere/pesanti e lancia granate;
- armi a tiro diretto installate a bordo di automezzi (con torretta remotizzata e a controllo manuale).

**b. Munizioni / esplosivi / artificizi:**

- bomba a mano da esercitazione e/o da guerra delle varie tipologie in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 9 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 5,56 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal.7,62 del tipo a corta gittata, a salve e simunition in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 12 gauge per fucile a pompa SPAS in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- granata cal. 40 (solo inerte) per lancia granate in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- razzo sottocalibrato cal. 18 mm per Lanciarazzi c/c in dotazione alle Forze Armate;
- razzi di segnalazione delle varie tipologie in dotazione alle Forze Armate;
- artificizi lacrimogeni, fumogeni, inerti lanciati con fucile / a mano in uso alle Forze Armate / Corpi Armati;
- miccia a lenta combustione e detonante;
- TNT 100/200/500 gr. in uso alle Forze Armate / Corpi Armati (per l'addestramento ed il brillamento controllato di tutte le cariche esplosive regolamentari). Tuttavia, vige il divieto assoluto, per esigenze di sicurezza areale, di realizzare circuiti esplosivi elettrici, ossia brillamento elettrico delle cariche, nonché l'utilizzo di detonatori elettrici.

**Art. 7**

**(Modalità di utilizzo dell'area addestrativa/poligono – Limitazioni/prescrizioni)**

L'impiego dell'area addestrativa/poligono è disciplinata dal vigente "Regolamento d'uso", edito dall'Ente gestore.

All'interno del poligono, in funzione del tipo di esercitazione da svolgere, viene individuata l'area più idonea allo svolgimento dell'attività addestrativa, costituita in linea di massima da terreni seminativi che offrono ampi spazi per la manovra e il tiro.

Una volta definita l'area addestrativa, il Direttore dell'Esercitazione:

- individua, in fase di pianificazione, la zona di schieramento delle armi (sorgenti del fuoco) e quella di schieramento dei bersagli. Ciò al fine di evitare che le traiettorie (sorgente di fuoco - bersaglio) possano coinvolgere manufatti/ostacoli naturali/artificiali, elementi del paesaggio storico-culturale insistenti nell'area poligono (ad es. masserie, jazzi, trulli, muretti a secco, pozzi, abbeveratoi/pescare/fontanili, boschi, linee elettriche);
- adotta, in fase condotta, le misure di sicurezza previste (servizio di sicurezza, servizio di controllo ai bersagli e di bonifica, servizio antincendio, servizio sanitario).

Durante lo svolgimento delle esercitazioni a fuoco, al fine di garantire l'incolumità di persone e di animali (da allevamento), l'accesso all'area viene interdetta dislocando lungo il perimetro delle **sentinelle** provviste di appositi bandieroni rossi e radio soltanto per il tempo strettamente necessario alla condotta delle attività a fuoco e per eventuali operazioni di bonifica da residui delle attività a fuoco.

Particolari **limitazioni/prescrizioni** all'impiego del poligono in attività a fuoco derivano sia da decisioni prese in sede di Comitato Misto Paritetico Regionale sia dal rischio incendi nel periodo estivo sia dal rispetto del Disciplinare Ambientale sia dalle prescrizioni dalla Procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 30 del 05 febbraio 2016 di Regione Puglia sia, infine, dalla possibilità di consentire lo svolgimento di normali attività lavorative dei proprietari dei terreni (come ad es. per la semina a novembre o per accudire il bestiame). In particolare, tali **limitazioni/prescrizioni** riguardano:

- il numero massimo delle giornate di esercitazione a fuoco effettuabili nel corso di un anno, che viene stabilito in sede di Comitato Misto Paritetico Regionale;
- la durata delle esercitazioni a fuoco, stabilita con le ordinanze di sgombero terrestri, che non possono superare le 7 ore giornaliere;
- il divieto di svolgere esercitazioni a fuoco nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
- il divieto di svolgere esercitazioni a fuoco nel periodo estivo a causa del rischio incendi, normalmente dal 15 giugno al 15 settembre, salvo ulteriori proroghe stabilite dalla

Regione Puglia (se la stagione si presenta particolarmente calda, il periodo può essere aumentato, dal 1 giugno al 30 settembre, previa comunicazione ufficiale della Regione);

- l'obbligo di bonificare il terreno dopo l'utilizzo sia da munizionamento inesplosivo sia da residui di materiali/rifiuti prodotti (ad es. bossoli).

Per tutte le ipotesi possibili non regolamentate dalle norme in vigore e dal presente Disciplinare, è competente a esprimersi il **Comitato Misto Paritetico Regionale**. In tale sede verranno vagliati gli eventuali **reclami** delle parti al fine di superare gli inconvenienti lamentati.

#### Art. 8

##### (Indennizzi)

Per il pagamento dei **danni** connessi alle esercitazioni militari la competenza è della **Commissione Permanente Liquidazione Danni**, organismo dipendente dal Comando Militare Esercito "PUGLIA" e dislocato presso la sede del citato Comando (Caserma "PICCA" - Piazza Luigi di Savoia, 44 - BARI).

Gli indennizzi, espressamente previsti dalle disposizioni di cui al Titolo VI del D.Lgs. n. 66 del 2010 (art. 332) e dal DPR n. 90 del 2010 (art. 436 e ss.), devono essere corrisposti agli aventi diritto quando, in occasione di esercitazioni militari, l'attività dei reparti comporti:

- danni alle culture e alle cose mobili ed immobili dei proprietari, affittuari, conduttori dei terreni interessati dalla condotta delle esercitazioni militari;
- la sospensione del lavoro e/o lo sgombero dei terreni e/o delle strutture da parte di persone (proprietari, affittuari, conduttori, lavoratori salariati), animali (adibiti al pascolo o custoditi all'interno delle strutture da sgomberare) e mezzi agricoli insistenti nelle predette aree.

La suddetta Commissione è responsabile della valutazione/accertamento dei danni, dell'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di indennizzo da parte degli aventi titolo, del vaglio della documentazione probatoria e del pagamento dell'indennizzo.

#### Art. 9

##### (Vincoli sul territorio)

Come già precisato, il poligono occasionale di "MURGIA PARISI VECCHIO" si estende all'interno del SIC/ZPS IT9120007 denominato "Murgia Alta", che è un sito della Rete Natura 2000 dell'Unione Europea e, in parte, anche all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

E' fatto obbligo, pertanto, all'Autorità Militare di rispettare i vincoli sul territorio imposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti e di uniformare l'addestramento al rispetto dei sopracitati vincoli.

#### **Art. 10**

##### **(Tutela dei beni di interesse storico-culturale)**

All'interno del poligono occasionale "MURGIA PARISI VECCHIO" insistono un numero considerevole di beni di interesse storico-culturale (come ad es. masserie, jazzi, trulli, ecc.) nei riguardi dei quali devono essere attuate specifiche misure di tutela.

L'Esercito, per il tramite dell'Ente gestore del poligono e degli Enti fruitori del medesimo, si impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie per la salvaguardia e la conservazione di tali beni, attraverso il recepimento di prescrizioni/temperamenti riportate nel "Regolamento d'uso" del poligono e che vietano ogni attività addestrativa e a fuoco che possano avere un potenziale effetto negativo sullo stato di conservazione dei beni in questione (ad es. vietando quale zona bersagli e di arrivo colpi le aree di pericolosità per i citati beni).

#### **Art. 11**

##### **(Gestione rifiuti)**

L'Esercito, per il tramite dell'Ente gestore del poligono e degli Enti fruitori del medesimo, si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento per la corretta raccolta e conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del poligono a seguito delle esercitazioni militari.

#### **Art. 12**

##### **(Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore diramazione)**

Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte dalle parti (*oppure ... è redatto in un unico originale, sottoscritto con firma digitale, facendo fede per entrambe le parti*).

Il **Comando Militare Esercito Puglia** invierà copia del presente disciplinare a

- Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito di Roma;
- Comando delle Forze Operative Sud di Napoli;
- Comando Operazioni Aeree – Gestione Spazi Aerei (COA-GSA) dell'Aeronautica Militare di Poggio Renatico;

- Comando Brigata Meccanizzata "Pinerolo" di Bari (Ente gestore del poligono);
- Comandi regionali dell'Aeronautica (Comando Scuole AM/3^ Regione Aerea), della Marina Militare (Marina Sud Taranto – Direzione Marittima Bari), dell'Arma dei Carabinieri (compresi i Carabinieri Forestali) e della Guardia di Finanza;
- Polizia di Stato (Questura di Bari);
- Vigili del Fuoco (Comando Regionale di Bari);

La **Regione PUGLIA**, a sua volta, invierà copia dello stesso a:

- Prefettura di Bari;
- Città Metropolitana di Bari;
- Comune di Altamura;
- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- ASL competente per territorio;
- Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione della Regione Puglia;
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione.

Redatto, letto e sottoscritto il \_\_\_\_\_ in Bari.

Per il **COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA**

Il Comandante del Comando Militare Esercito "Puglia"

.....

Per la **REGIONE PUGLIA**

Il Presidente della Giunta Regionale

.....

Allegato 1 - 2019

POLIGONO OCCASIONALE DI MURGIA PARISI VECCHIO

ALLEGATO  
DIPARTIMENTO REGIONALE  
DELLA REGIONE PUGLIA  
POLIGONO OCCASIONALE DI  
<<MURGIA PARISI VECCHIO>>  
del COMANDO MILITARE ESERCITO  
PUGLIA

COORDINATE DEI VERTICI DEL POLIGONO

Il poligono, sulla base approssimata a scalo militare  
rappresentata sulla carta in rosso, è definito:  
nello scalo (SCORBERO TERRESTRE (RE))  
da esecutori punti costanze i vertici del poligono  
in cui coordinare filometricamente UTM in formato PIGS  
(1) 331 30' 23826 24406  
(2) 331 30' 22266 25726  
(3) 331 30' 28946 27376  
(4) 331 30' 28946 27376  
In luogo (SCORBERO AEREO)  
di punto ciascuno i vertici del poligono in cui coordinare  
geografico sono: (A) 40° 55' 54" 30" Longitudine 16° 27' 35" 1E  
(B) 40° 55' 54" 30" Longitudine 16° 27' 35" 1E  
(C) 40° 55' 54" 30" Longitudine 16° 27' 35" 1E  
(D) 40° 55' 54" 30" Longitudine 16° 27' 35" 1E

DATI INFORMATIVI

SISTEMA GEODETICO DI RIFERIMENTO  
Datum WGS84  
SISTEMA CARTOGRAFICO  
Proiezione Conforme Universale Traversa di Mezzogiorno (UTM)  
COORDINATURA  
in MERSO coordinate geografiche in gradi-minuti-secondi  
in MERSO coordinate geografiche in gradi-minuti-secondi  
in MERSO coordinate geografiche in gradi-minuti-secondi  
ZONA 33T  
BASE MAP  
PUBBLICAZIONE ITALIANA - SCALA 1:50.000  
FOGLIO N° 454 ALBANUSA  
SCEDE N° 792  
ESIGORE T. 10.041

QUANTIFICAZIONE QUANTITÀ DI TORO (CHILOMETRI DI LATO) con diagramma a scala 1:100000

LEGENDA SCORBERO TERRESTRE VERTICI SCORBERO TERRESTRE / AEREO





Table with 2 columns: 'VERTICI SCORBERO TERRESTRE / AEREO' and 'COORDINATE'. It lists the coordinates for vertices A, B, C, and D in both UTM (PIGS) and Geographic (MERSO) formats.



**REPUBBLICA ITALIANA**

| <b>Comando Militare Esercito<br/>Puglia</b>   | <b>Regione<br/>Puglia</b>   |
|---|---|
|  The coat of arms of the Italian Army Puglia Command. It is a shield divided diagonally from the top-left to the bottom-right. The upper-left triangle is red and contains a golden sunburst with eight rays. The lower-right triangle is dark blue and contains a golden map of Italy. |  The coat of arms of the Region of Puglia. It features a crown at the top. Below the crown is a blue horizontal band with five green circles. The main shield is white with a red border and contains a green tree with a brown trunk and roots. |

**DISCIPLINARE D'USO  
DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA  
POLIGONO SEMIPERMANENTE DI  
"FOCE OFANTO"**

Edizione 2021

**DISCIPLINARE D'USO DELL'ARE ADDESTRATIVA DENOMINATA  
POLIGONO SEMIPERMANENTE DI "FOCE OFANTO"**

Il **Comando Militare Esercito Puglia** e la **Regione Puglia**, rispettivamente rappresentati dal Comandante (in qualità di Comandante militare territoriale di regione per l'Esercito) e dal Presidente della Giunta Regionale,

- VISTO** l'art. 322, comma 1, 6 e 7, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare (il Comandante militare territoriale di regione) ed alla Regione la stipula di **disciplinari d'uso** per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree sia provvisorie sia permanenti;
- VISTI** i contenuti del "*Disciplinare d'uso relativo all'area addestrativa di Foce Ofanto*", firmato il 01 agosto 1995 tra la Regione Militare Meridionale e la Regione Puglia;
- VISTA** la necessità di aggiornare il suddetto disciplinare in funzione delle nuove armi e munizioni attualmente in uso;
- VISTA** la Legge Regionale (Puglia) n. 11 in data 12 aprile 2001 recante "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*";
- VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
- VISTI** gli esiti della **procedura di valutazione d'incidenza** di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 95 del 23 maggio 2016 della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia – Servizio VIA e VINCA, con la quale la Regione ha espresso **parere favorevole con prescrizioni** per le attività esercitative condotte nel poligono semipermanente di "FOCE OFANTO", posto in prossimità del SIC "Valle Ofanto – Lago di Capaciotti" e del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto";
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 121 del 30 giugno 2016 della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia – Servizio VIA e VINCA, con la quale è stata rettificata la Determinazione Dirigenziale n. 95 del 23 maggio 2016 e **reformulata la prescrizione n. 2** della predetta

- Determinazione prevedendo il divieto di accensione fuochi nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi di cui al D.P.G.R. annualmente emesso e l'obbligo di preventiva comunicazione alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) regionale del programma delle esercitazioni a fuoco nel periodo 01/06 – 30/09 in maniera tale che siano concordate e predisposte con la SOUP opposte iniziative di prevenzione e vigilanza;
- VISTA** la L. 27 dicembre 2017, n. 205 che ha recato modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” prevedendo, all’art. 241-bis nuovi adempimenti in materia di tutela ambientale afferenti alla gestione dei poligoni militari sia per le Forze Armate sia per le Regioni amministrative;
- CONSIDERATO** che le attività addestrative delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato rientrano nei “**motivi imperativi di rilevante interesse pubblico**” secondo quanto stabilito dall’art. 6 comma 4 della Direttiva “Habitat”, essendo indispensabili nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la sicurezza;
- PRESO ATTO** delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato nel poligono semipermanente di “FOCE OFANTO” sito nel Comune di Barletta;
- SENTITO** il Comitato Misto Paritetico Regionale in materia di aree soggette a vincolo militare, che nella seduta del 16 dicembre 2020 ha espresso **parere favorevole** sui contenuti del presente disciplinare;
- STIPULANO** il presente **DISCIPLINARE D’USO** per l’area addestrativa denominata poligono semipermanente di “FOCE OFANTO”.

#### Art. 1

##### (Sfera di applicazione – Abrogazioni – Durata del disciplinare)

La premessa fa parte integrante e necessaria del presente accordo.

Il presente disciplinare d’uso si applica all’area addestrativa denominata poligono semipermanente di “FOCE OFANTO” i cui **limiti del poligono**, intesi sia la parte a terra dedicata alle sole attività addestrative in bianco, sia la parte dedicata alle attività a fuoco, sia la parte a mare, sono indicati sulla **carta**, in scala 1:50.000, **allegata** al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante e necessaria.

Il presente disciplinare d'uso ha una durata di **5 anni** a decorrere dal giorno successivo alla sua firma; esso si intende tacitamente rinnovato qualora non impugnato, a mezzo posta certificata (PEC) o raccomandata, da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Lo stesso, su richiesta espressa e motivata di una delle parti contraenti, da comunicare all'altra con un preavviso di tre mesi, può essere tutto o parte modificato.

L'entrata in vigore del presente documento abroga il precedente "Disciplinare d'uso relativo all'area addestrativa di Foce Ofanto", ratificato a BARI in data 01 agosto 1995 dalla Regione Militare Meridionale e dalla Regione Puglia e tacitamente prorogato nel tempo.

## Art. 2

### (Caratteristica dell'area addestrativa/poligono)

L'area del poligono semipermanente di "FOCE OFANTO" insiste in una zona detta Fiumara a 6 km a Nord-Ovest del Comune di Barletta, nei pressi del punto in cui il Fiume Ofanto termina con una foce a delta nel Mare Adriatico, esso non ricade all'interno della Rete Natura 2000 dell'Unione Europea, ma è posto in prossimità del SIC/ZPS IT9120011 denominato "Valle Ofanto – Lago di Capaciotti" e del **Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto"**.

Il poligono ha un'estensione di **15 ettari su terraferma** – di proprietà del **Demanio pubblico dello Stato ramo Difesa Esercito** identificata al Catasto Terreni del comune di Barletta al foglio 2 part. 137 e 469 – cui si aggiunge la parte a mare, ed è soggetta a limitazioni del diritto di proprietà ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 e del D.P.R. n. 90/2010.

Trattasi di un **poligono** di tipo "**semipermanente a cielo aperto**", utilizzabile tutto l'anno ad esclusione delle ore notturne, idoneo alla conduzione di attività addestrative e all'impiego dei sistemi d'arma dettagliati nel successivo art. 6.

Il poligono trovasi a Sud-Est della foce del Fiume Ofanto, in una zona di terreno acquitrinoso, appartenente morfologicamente ai terreni classificati "paludi". Tale zona, posta allo stesso livello del mare, fa sì che durante l'alta marea, le acque marine invadono la terraferma per alcune decine di metri.

La vegetazione è costituita da macchia mediterranea tipica dei terreni posti lungo i fiumi, con cespugli di piccola dimensione e fitti canneti, sono comunque presenti delle colture intensive tipo ortaggi, vigneti ed uliveti.

## Art. 3

### (Enti Civili e Militari interessati)

Gli **Enti Civili** nei quali ricade il poligono, oltre che alla **Regione Puglia**, sono:

- la **Prefettura** di BAT;
- la **Provincia** di BAT;
- il **Comune** di BARLETTA.

Gli **Enti Militari** interessati alla gestione/impiego dell'area addestrativa/poligono sono:

- **Comando Militare Esercito Puglia**, Ente territoriale ovvero il Comando militare territoriale di regione (per la Forza Armata Esercito) che ha la giurisdizione del poligono, il cui **Comandante** rappresenta l'**Autorità Militare** ai sensi dell'art. 323, comma 1 e 2, del D.Lgs. 66/2010, cui compete:
  - la rappresentanza della Forza Armata nei rapporti con le Istituzioni locali e nell'ambito del Comitato Misto Paritetico Regionale;
  - l'elaborazione/modifica del Disciplinare d'uso e la successiva stipula/rinnovo dello stesso con la Regione;
  - la validazione del Regolamento d'uso del poligono elaborato dall'Ente gestore;
  - l'emissione delle Ordinanze di sgombero terrestre, cioè i provvedimenti relativi ai divieti di transito e di sospensione lavori per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle esercitazioni a fuoco e, in caso di accertate violazioni, l'adozione dei provvedimenti ex art. 445 del DPR 90/2010;
- **Comando Brigata Meccanizzata "Pinerolo"**, Ente gestore del poligono cui compete:
  - il coordinamento delle richieste di utilizzo del poligono da parte degli Enti fruitori;
  - l'elaborazione e l'aggiornamento del "**Regolamento d'uso**" e del "**Disciplinare di tutela ambientale**" del poligono;
  - la custodia del "**Disciplinare d'uso**", del "**Registro delle bonifiche**", del **Registro delle attività a fuoco**" e del "**Registro di Spegnimento Incendi**" del poligono;
  - l'adozione ex art. 241-bis comma 4-bis della legge 205/2017 del "**Piano di monitoraggio permanente delle matrici ambientali**" in relazione alle attività svolte nel poligono nonché la definizione delle modalità esecutive dei cicli di pulizia straordinaria e delle misure di tutela ambientale in atto ovvero programmate;
  - la richiesta dei **NOTAM** (*Notice to Airmen*) al Comando Operazioni Aeree – Gestione Spazi Aerei (COA-GSA) dell'Aeronautica Militare;
- **82° Reggimento Fanteria "Torino"** di Barletta, Ente consegnatario del poligono che custodisce copia dei documenti citati al precedente alinea nonché le chiavi del cancello di accesso al poligono;

- **Comando Operazioni Aeree – Gestione Spazi Aerei (COA-GSA) dell’Aeronautica Militare** di Poggio Renatico (FE), Ente responsabile dell’emissione dei NOTAM su diretta richiesta della Brigata “Pinerolo”;
- **Capitaneria di Porto della Marina Militare – Corpo delle Capitanerie di Corpo** di Barletta, Ente responsabile dell’emissione dell’**Ordinanza di Interdizione Marittima**.

#### Art. 4

##### (Strutture territoriali eventualmente utilizzate)

Le aree urbane e/o le strutture territoriali più vicine che possono eventualmente essere utilizzate dai reparti in addestramento sono:

- le aree urbane di Barletta (6 km) e di Margherita di Savoia (6 km);
- l’ospedale civile di Barletta (6 km);
- lo scalo ferroviario di Barletta (6 km);
- lo scalo marittimo di Barletta (6 km);
- l’aeroporto civile di Bari-Palese (50 Km).

Nell’ambito del poligono non sono disponibili in loco strutture logistiche militari permanenti, mentre vi sono spazi idonei che assicurano la predisposizione di zone temporanee per l’atterraggio di elicotteri (ZAE).

#### Art. 5

##### (Limiti del poligono)

Il poligono, cioè l’area soggetta a vincolo militare, comprensiva sia della parte a terra sia di quella a mare, rappresentata sulla **carta allegata**, è delimitato:

- nello spazio a terra, dai seguenti punti costituenti i vertici della parte del poligono utilizzato per le sole attività in bianco (compreso fra la strada Contrada Fiumara e il Canale Tensulo) le cui coordinate MGRS datum WGS84 sono di seguito riportate:
  - A. 33T XF 01459 78482
  - B. 33T XF 01569 78634
  - C. 33T XF 01844 78493
  - D. 33T XF 01701 78310
- nello spazio a terra (**sgombero terrestre**), dai seguenti punti costituenti i vertici della parte del poligono utilizzato per le attività a fuoco le cui **coordinate MGRS datum WGS84** sono di seguito riportate:

- E. 33T XF 01590 78633
- F. 33T XF 01738 78808
- G. 33T XF 01930 78589
- H. 33T XF 01849 78501

– nello spazio a mare (**sgombero marittimo** - per una profondità di **3 miglia** dalla costa) dai seguenti punti costituenti i vertici del poligono a mare le cui **coordinate geografiche** sono di seguito riportate:

- |    |                       |                        |
|----|-----------------------|------------------------|
| I. | Latitudine 41°21'15"N | Longitudine 16°12'58"E |
| J. | Latitudine 41°23'49"N | Longitudine 16°13'34"E |
| K. | Latitudine 41°23'11"N | Longitudine 16°15'42"E |
| L. | Latitudine 41°21'12"N | Longitudine 16°16'56"E |
| M. | Latitudine 41°21'8"N  | Longitudine 16°13'6"E  |

– nello spazio aereo (**sgombero aereo**) dai seguenti punti costituenti i vertici del poligono le cui **coordinate geografiche** sono di seguito riportate:

- (1) Latitudine 41° 21' 10"N      Longitudine 16° 12' 52"E;
- (2) Latitudine 41° 21' 15"N      Longitudine 16° 12' 58"E;
- (3) Latitudine 41° 23' 49"N      Longitudine 16° 13' 34"E;
- (4) Latitudine 41° 23' 11"N      Longitudine 16° 15' 42"E;
- (5) Latitudine 41° 21' 12"N      Longitudine 16° 16' 56"E;
- (6) Latitudine 41° 21' 8"N      Longitudine 16° 13' 6"E;
- (7) Latitudine 41° 21' 5"N      Longitudine 16° 13' 3"E.

Con riferimento allo sgombero aereo, l'area è sovrastata dall'aerovia A14.

#### Art. 6

##### (Attività addestrative, armamento e munizionamento impiegabile)

Il poligono può essere utilizzato per lo svolgimento delle seguenti **attività addestrative**:

- tiri con le armi individuali e di reparto;
- esercitazione in bianco sino a livello di squadra;
- scuola guida con mezzi militari, compresi anche il LINCE e il VBM 8X8 FRECCIA.

Nel poligono si possono usare le armi e i sistemi d'arma, il munizionamento, gli esplosivi e gli artifici in uso alle Forze Armate, Corpi Armati dello Stato, alle Forze Armate dei Paesi NATO e/o alleati/amici (qualora autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia sulla base di accordi bilaterali/multinazionali) di seguito elencate.

a. **Armi e sistemi d'arma:**

- armi individuali e di reparto tipo pistole, fucili, fucili di precisione, fucili mitragliatori, mitragliatrici leggere e lancia granate;
- armi a tiro diretto installate a bordo di automezzi (con torretta remotizzata e a controllo manuale).

b. **Munizioni / esplosivi / artifici:**

- cartucce cal. 9 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 5,56 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 7,62 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 12 gauge per fucile a pompa SPAS in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- granata cal. 40 (solo inerte) per lancia granate in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- razzo sottocalibrato cal. 18 mm per Lanciarazzi c/c in dotazione alle Forze Armate;
- razzi di segnalazione delle varie tipologie in dotazione alle Forze Armate;
- artifici lacrimogeni, fumogeni, inerti lanciati con fucile / a mano in uso alle Forze Armate / Corpi Armati;
- miccia a lenta combustione e detonante;
- esplosivo TNT 100/200/500 gr. in uso alle Forze Armate / Corpi Armati (per l'addestramento ed il brillamento controllato di tutte le cariche esplosive regolamentari). Tuttavia, vige il **divieto assoluto**, per esigenze di sicurezza areale, di realizzare **circuiti esplosivi elettrici**, ossia brillamento elettrico delle cariche, nonché l'utilizzo di detonatori elettrici.

**Art. 7**

**(Modalità di utilizzo dell'area addestrativa/poligono – Limitazioni/prescrizioni)**

L'impiego dell'area addestrativa/poligono è disciplinata dal vigente "Regolamento d'uso", edito dall'Ente gestore.

L'area del poligono, di proprietà del Demanio Militare, comprende **2 aree distinte** che vengono utilizzate in funzione del tipo di esercitazione da svolgere:

- l'area prospiciente al mare, compresa tra la strada Contrada Fiumara e il mare, delimitata da apposita recinzione e cancello d'ingresso, che viene utilizzata per le esercitazioni a fuoco;
- l'area addestrativa compresa tra la strada Contrada Fiumara e il Canale Tensulo, delimitata dai testimoni lapidei, che utilizzata per le sole attività in bianco.

Il poligono è utilizzabile tutto l'anno ma con **l'esclusione delle lezioni di tiro notturne**, data la limitazione di una visione diretta dello specchio di mare in cui arrivano i colpi e l'impossibilità da parte della Capitaneria di Porto di Barletta di garantire, in termini assoluti, l'assenza di natanti nello specchio di mare in questione.

Durante lo svolgimento delle esercitazioni a fuoco, al fine di garantire l'incolumità di persone, l'accesso all'area viene interdetta dislocando lungo il perimetro **n. 4 sentinelle** provviste di appositi bandieroni rossi e radio soltanto per il tempo strettamente necessario alla condotta delle attività a fuoco e per eventuali operazioni di bonifica da residui delle attività a fuoco.

Particolari **limitazioni/prescrizioni** all'impiego del poligono in attività a fuoco derivano sia da decisioni prese in sede di Comitato Misto Paritetico Regionale sia dal rispetto del Disciplinare Ambientale sia dalle prescrizioni dalla Procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 95 del 23 maggio 2016 della Regione Puglia a alla successiva Determinazione Dirigenziale n. 121 del 30 giugno 2016, con la quale è stata rettificata la Determinazione Dirigenziale n. 95 del 23 maggio 2016 e riformulata la prescrizione n. 2 della predetta Determinazione prevedendo il divieto di accensione fuochi nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi di cui al D.P.G.R. annualmente emesso e l'obbligo di preventiva comunicazione alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) regionale del programma delle esercitazioni a fuoco nel periodo 01/06 – 30/09 in maniera tale che siano concordate e predisposte con la SOUP opposte iniziative di prevenzione e vigilanza e sia, infine, dall'Ordinanza n. 28/2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Barletta inerente il divieto permanente della navigazione, della pesca e del bagno nella zona costiera del poligono. In particolare, tali **limitazioni/prescrizioni** riguardano:

- il numero massimo delle giornate di esercitazione a fuoco effettuabili nel corso di un anno, che viene stabilito in sede di Comitato Misto Paritetico Regionale;
- la durata delle esercitazioni a fuoco, stabilita con le ordinanze di sgombero terrestri, che non possono superare le 7 ore giornaliere;
- il divieto di svolgere le esercitazioni a fuoco nelle ore notturne;

- il divieto di svolgere esercitazioni a fuoco nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
- il divieto di accensione fuochi nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi di cui al D.P.G.R. annualmente emesso e l'obbligo di preventiva comunicazione alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) regionale del programma delle esercitazioni a fuoco nel periodo 01/06 – 30/09 in maniera tale che siano concordate e predisposte con la SOUP opposite iniziative di prevenzione e vigilanza;
- l'obbligo di movimento dei mezzi ruotati e cingolati solo su viabilità tracciata;
- il divieto di utilizzare pesticidi e diserbanti nella gestione della vegetazione spontanea di ostacolo alle esercitazioni;
- il divieto di impermealizzare strade e superfici a parcheggio;
- l'obbligo di bonificare il terreno dopo l'utilizzo sia da munizionamento inesplosivo sia da residui di materiali/rifiuti prodotti (ad es. bossoli).

Per tutte le ipotesi possibili non regolamentate dalle norme in vigore e dal presente Disciplinare, è competente a esprimersi il **Comitato Misto Paritetico Regionale**. In tale sede verranno vagliati gli eventuali **reclami** delle parti al fine di superare gli inconvenienti lamentati.

#### **Art. 8**

##### **(Indennizzi)**

Poiché l'area del poligono semipermanente di "FOCE OFANTO" è di proprietà del Demanio Militare, lo svolgimento di qualsiasi esercitazione militare non dovrebbe originare danni alla proprietà privata.

In caso di danni alle culture e alle cose mobili ed immobili di proprietà privata locati nelle aree adiacenti, causati da eventi accidentali connessi alle esercitazioni militari, la competenza è della **Commissione Permanente Liquidazione Danni**, organismo dipendente dal Comando Militare Esercito "PUGLIA" e dislocato presso la sede del citato Comando (Caserma "PICCA" - Piazza Luigi di Savoia, 44 - BARI).

#### **Art. 9**

##### **(Vincoli sul territorio)**

Come già precisato, il poligono semipermanente di "FOCE OFANTO" si estende su un terreno demaniale di 15 ettari, in agro del Comune di Barletta, ed è posto in prossimità del SIC "Valle Ofanto – Lago di Capaciotti" e del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto".

E' fatto obbligo, pertanto, all'Autorità Militare di rispettare i vincoli sul territorio imposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti e di uniformare l'addestramento al rispetto dei sopracitati vincoli.

#### **Art. 10**

##### **(Tutela dei beni di interesse storico-culturale)**

All'interno del poligono semipermanente di "FOCE OFANTO" non vi sono beni di interesse storico-culturale ex D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

La Forza Armata Esercito, per il tramite dell'Ente gestore del poligono e degli Enti fruitori del medesimo, si impegna ad adottare le misure necessarie per la salvaguardia e la protezione dei beni di interesse storico-culturale eventualmente presenti nell'ambito delle zone interessate dall'area addestrativa in parola.

#### **Art. 11**

##### **(Gestione rifiuti)**

L'Esercito, per il tramite dell'Ente gestore del poligono e degli Enti fruitori del medesimo, si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento per la corretta raccolta e conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del poligono a seguito delle esercitazioni militari.

#### **Art. 12**

##### **(Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore diramazione)**

Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte dalle parti (*oppure ... è redatto in un unico originale, sottoscritto con firma digitale, facendo fede per entrambe le parti*).

Il **Comando Militare Esercito Puglia** invierà copia del presente disciplinare a

- Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito di Roma;
- Comando delle Forze Operative Sud di Napoli;
- Comando Operazioni Aeree – Gestione Spazi Aerei (COA-GSA) dell'Aeronautica Militare di Poggio Renatico;
- Comando Brigata Meccanizzata "Pinerolo" di Bari (Ente gestore del poligono);

- Comandi regionali dell'Aeronautica (Comando Scuole AM/3^ Regione Aerea), della Marina Militare (Marina Sud Taranto – Direzione Marittima Bari), dell'Arma dei Carabinieri (compresi i Carabinieri Forestali) e della Guardia di Finanza;
- Polizia di Stato (Questura di Bari);
- Vigili del Fuoco (Comando Regionale di Bari);

La **Regione PUGLIA**, a sua volta, invierà copia dello stesso a:

- Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
- Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- Comune di Barletta;
- ASL competente per territorio;
- Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione della Regione Puglia;
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione.

Redatto, letto e sottoscritto il \_\_\_\_\_ in Bari.

Per il **COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA**

Il Comandante del Comando Militare Esercito "Puglia"

.....

Per la **REGIONE PUGLIA**


Il Presidente della Giunta Regionale

.....





## REPUBBLICA ITALIANA

| <b>Comando Militare Esercito<br/>Puglia</b>  | <b>Regione<br/>Puglia</b>   |
|--|---|
|  The coat of arms of the Italian Army Puglia Command, featuring a red and blue shield with a yellow sunburst in the upper left and a yellow map of Italy in the lower right. |  The coat of arms of the Region of Puglia, featuring a crown at the top, a blue and red shield with a white octagon in the center containing a tree, and a yellow band with green dots above the shield. |

**DISCIPLINARE D'USO**  
DELL'AREA ADDESTRATIVA DENOMINATA  
POLIGONO OCCASIONALE DI  
"MASSERIA SIGNORITTI"

Edizione 2021

**DISCIPLINARÈ D'USO DELL'ARE ADDESTRATIVA DENOMINATA  
POLIGONO OCCASIONALE DI "MASSERIA SIGNORITTI"**

Il **Comando Militare Esercito Puglia** e la **Regione Puglia**, rispettivamente rappresentati dal Comandante (in qualità di Comandante militare territoriale di regione per l'Esercito) e dal Presidente della Giunta Regionale,

- VISTO** l'art. 322, comma 1, 6 e 7, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che demanda all'Autorità militare (il Comandante militare territoriale di regione) ed alla Regione la stipula di **disciplinari d'uso** per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree sia provvisorie sia permanenti;
- VISTI** i contenuti del "*Disciplinare d'uso relativo all'area addestrativa di Masseria Signoritti*", firmato il 01 agosto 1995 tra la Regione Militare Meridionale e la Regione Puglia;
- VISTA** la necessità di aggiornare il suddetto disciplinare in funzione delle nuove armi e munizioni attualmente in uso;
- VISTA** la Legge Regionale (Puglia) n. 11 in data 12 aprile 2001 recante "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*";
- VISTO** il D.P.R. 05 giugno 1995 "*Istituzione del Parco Nazionale del Gargano*";
- VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
- VISTI** gli esiti della **procedura di valutazione d'incidenza** di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 95 del 23 maggio 2016 della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ecologia – Servizio VIA e VINCA, con la quale la Regione ha espresso **parere favorevole con prescrizioni** per le attività esercitative condotte nel poligono occasionale di "MASSERIA SIGNORITTI" ricompreso nel SIC "Valloni e steppe Pedegarganiche";
- VISTA** la L. 27 dicembre 2017, n. 205 che ha recato modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" prevedendo, all'art. 241-bis nuovi adempimenti in materia di tutela ambientale afferenti alla gestione dei poligoni militari sia per le Forze Armate sia per le Regioni amministrative;

- CONSIDERATO** che le attività addestrative delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato rientrano nei “**motivi imperativi di rilevante interesse pubblico**” secondo quanto stabilito dall’art. 6 comma 4 della Direttiva “Habitat”, essendo indispensabili nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la sicurezza;
- PRESO ATTO** delle specifiche esigenze addestrative delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato nel poligono occasionale di “MASSERIA SIGNORITTI” sito nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG);
- SENTITO** il Comitato Misto Paritetico Regionale in materia di aree soggette a vincolo militare, che nella seduta del 16 dicembre ha espresso **parere favorevole** sui contenuti del presente disciplinare;
- STIPULANO** il presente **DISCIPLINARE D’USO** per l’area addestrativa denominata poligono occasionale “MASSERIA SIGNORITTI”.

#### Art. 1

##### (Sfera di applicazione – Abrogazioni – Durata del disciplinare)

La premessa fa parte integrante e necessaria del presente accordo.

Il presente disciplinare d’uso si applica all’area addestrativa denominata poligono occasionale di “MASSERIA SIGNORITTI” i cui **limiti del poligono** sono indicati sulla **carta**, in scala 1:50.000, **allegata** al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante e necessaria.

Il presente disciplinare d’uso ha una durata di **5 anni** a decorrere dal giorno successivo alla sua firma; esso si intende tacitamente rinnovato qualora non impugnato, a mezzo posta certificata (PEC) o raccomandata, da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Lo stesso, su richiesta espressa e motivata di una delle parti contraenti, da comunicare all’altra con un preavviso di tre mesi, può essere tutto o parte modificato.

L’entrata in vigore del presente documento abroga il precedente “*Disciplinare d’uso relativo all’area addestrativa di Masseria Signoritti*”, ratificato a BARI in data 01 agosto 1995 dalla Regione Militare Meridionale e dalla Regione Puglia e tacitamente prorogato nel tempo.

#### Art. 2

##### (Caratteristica dell’area addestrativa/poligono)

L’area del poligono occasionale di “MASSERIA SIGNORITTI” insiste sia all’interno del **SIC/ZPS IT9110008** denominato “**Valloni e steppe pedegarganiche**”, che è un sito della

Rete Natura 2000 dell'Unione Europea, sia all'interno del **Parco Nazionale del Gargano** (Zona 2).

Il poligono ha un'estensione di circa **2.000 ettari** – dei quali **03.67.25 ettari del Demanio pubblico dello Stato ramo Difesa Esercito** (identificati al Catasto Terreni del comune di San Giovanni Rotondo al foglio 77 part. 35 e al foglio 117 part. 108-109-132-142-143) - ed è soggetta a limitazioni del diritto di proprietà ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 e del D.P.R. n. 90/2010.

Trattasi di un **poligono** di tipo "**occasionale a cielo aperto**", utilizzabile durante l'intero anno con esclusione delle attività a fuoco nel periodo estivo, idoneo alla conduzione di attività addestrative e all'impiego dei sistemi d'arma dettagliati nel successivo art. 6.

Il poligono fa parte dell'area dei rilievi collinari del Promontorio del Gargano, il cui terreno è prevalentemente di natura carsica caratterizzato da ripiani (terrazzi), versanti scoscesi, marcate scarpate, che conferiscono ai versanti una morfologia fortemente ondulata e incisa da profondi solchi di natura erosiva, denominati "valloni", dal grande valore ambientale ed ecologico che raccolgono acqua superficiale e la convogliano al mare.

La vegetazione è costituita da formazioni di prateria (steppe mediterranee o pseudosteppe) e formazioni erbose secche idonee per il pascolo, solo parzialmente interrotta da seminativi; sono comunque presenti delle colture arboree come olivi, mandorleti e boschi di piccola estensione.

L'idrografia è praticamente assente per la diffusione dei fenomeni carsici.

### Art. 3

#### (Enti Civili e Militari interessati)

Gli **Enti Civili** nei quali ricade il poligono, oltre che alla **Regione Puglia**, sono:

- la **Prefettura** di Foggia;
- la **Provincia** di Foggia;
- il **Comune** di San Giovanni Rotondo (FG);
- l'Ente **Parco Nazionale del Gargano** con sede a Monte Sant'Angelo (FG).

Gli **Enti Militari** interessati alla gestione/impiego dell'area addestrativa/poligono sono:

- **Comando Militare Esercito Puglia**, Ente territoriale ovvero il Comando militare territoriale di regione (per la Forza Armata Esercito) che ha la giurisdizione del poligono, il cui **Comandante** rappresenta l'**Autorità Militare** ai sensi dell'art. 323, comma 1 e 2, del D.Lgs. 66/2010, cui compete:

- la rappresentanza della Forza Armata nei rapporti con le Istituzioni locali e nell'ambito del Comitato Misto Paritetico Regionale;
  - l'elaborazione/modifica del Disciplinare d'uso e la successiva stipula/rinnovo dello stesso con la Regione;
  - la validazione del Regolamento d'uso del poligono elaborato dall'Ente gestore;
  - l'emissione delle Ordinanze di sgombero terrestre, cioè i provvedimenti relativi ai divieti di transito e di sospensione lavori per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle esercitazioni a fuoco e, in caso di accertate violazioni, l'adozione dei provvedimenti ex art. 445 del DPR 90/2010;
- **Comando Brigata Meccanizzata “Pinerolo”**, Ente gestore del poligono cui compete:
- il coordinamento delle richieste di utilizzo del poligono da parte degli Enti fruitori;
  - l'elaborazione e l'aggiornamento del **“Regolamento d'uso”** e del **“Disciplinare di tutela ambientale”** del poligono;
  - la custodia del **“Disciplinare d'uso”**, del **“Registro delle bonifiche”**, del **Registro delle attività a fuoco** e del **“Registro di Spegnimento Incendi”** del poligono;
  - l'adozione ex art. 241-bis comma 4-bis della legge 205/2017 del **“Piano di monitoraggio permanente delle matrici ambientali”** in relazione alle attività svolte nel poligono nonché la definizione delle modalità esecutive dei cicli di pulizia straordinaria e delle misure di tutela ambientale in atto ovvero programmate;
  - la richiesta dei **NOTAM (Notice to Airmen)** al Comando Operazioni Aeree – Gestione Spazi Aerei (COA-GSA) dell'Aeronautica Militare;
- **21° Reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste”** di Foggia, Ente consegnatario del poligono che custodisce copia dei documenti citati al precedente alinea;
- **Comando Operazioni Aeree – Gestione Spazi Aerei (COA-GSA) dell'Aeronautica Militare** di Poggio Renatico (FE), Ente responsabile dell'emissione dei **NOTAM** su diretta richiesta della Brigata “Pinerolo”.

#### Art. 4

##### (Strutture territoriali eventualmente utilizzate)

Le aree urbane e/o le strutture territoriali più vicine che possono eventualmente essere utilizzate dai reparti in addestramento sono:

- le aree urbane di San Giovanni Rotondo (15 km) e di Manfredonia (11 km);
- l'ospedale civile di San Giovanni Rotondo (18 km);

- lo scalo ferroviario di Manfredonia (11 km);
- lo scalo marittimo di Manfredonia (12 km);
- l'aeroporto militare di Amendola (27 km).

Nell'ambito del poligono non sono disponibili in loco strutture logistiche militari permanenti.

#### Art. 5

##### (Limiti del poligono)

Il poligono, cioè l'area soggetta a vincolo militare rappresentata sulla **carta allegata**, è delimitato:

- nello spazio (**sgombero terrestre**) dai seguenti punti costituenti i vertici del poligono le cui **coordinate MGRS datum WGS84** sono di seguito riportate :

- (1) 33T WG 66927 12210
- (2) 33T WG 64327 15610
- (3) 33T WG 67127 16210
- (4) 33T WG 70727 15010
- (5) 33T WG 67327 12210

- in quota (**sgombero aereo**) dai seguenti punti costituenti i vertici del poligono le cui coordinate geografiche di seguito riportate:

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| (A) Latitudine 41° 39' 31".8N | Longitudine 15° 48' 13".8E |
| (B) Latitudine 41° 41' 22".8N | Longitudine 15° 46' 22".8E |
| (C) Latitudine 41° 41' 41".4N | Longitudine 15° 48' 24".1E |
| (D) Latitudine 41° 41' 1".4N  | Longitudine 15° 50' 59".3E |
| (E) Latitudine 41° 39' 31".7N | Longitudine 15° 48' 31".1E |

#### Art. 6

##### (Attività addestrative, armamento e munizionamento impiegabile)

Il poligono può essere utilizzato per lo svolgimento delle seguenti **attività addestrative**:

- tiri con le armi individuali e di reparto;
- tiri da fermo e/o in movimento con armi a tiro diretto installate a bordo di mezzi;
- impiego della viabilità insistente nel poligono onde consentire lo svolgimento di esercitazioni pratiche di conduzione (scuola guida) tattico-logistici e da combattimento in uso alla Forza Armata.

Nel poligono si possono usare le armi e i sistemi d'arma, il munizionamento, gli esplosivi e gli artifici in uso alle Forze Armate, Corpi Armati dello Stato, alle Forze Armate dei Paesi NATO

e/o alleati/amici (autorizzate a svolgere attività addestrative in Italia sulla base di accordi bilaterali/multinazionali) di seguito elencate.

**a. Armi e sistemi d'arma:**

- armi individuali e di reparto tipo pistole, fucili, fucili di precisione, fucili mitragliatori, mitragliatrici leggere/pesanti;
- armi a tiro diretto installate a bordo di automezzi (con torretta remotizzata e a controllo manuale).

**b. Munizioni / esplosivi / artifici:**

- cartucce cal. 9 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 5,56 delle varie tipologie in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal.7,62 del tipo a corta gittata, a salve e *simunition* in uso nelle armi in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- cartucce cal. 12 *gauge* per fucile a pompa SPAS in dotazione alle Forze Armate / Corpi Armati;
- razzi di segnalazione delle varie tipologie in dotazione alle Forze Armate;
- artifici lacrimogeni, fumogeni, inerti lanciati con fucile / a mano in uso alle Forze Armate / Corpi Armati.

**Art. 7**

**(Modalità di utilizzo dell'area addestrativa/poligono – Limitazioni/prescrizioni)**

L'impiego dell'area addestrativa/poligono è disciplinata dal vigente "Regolamento d'uso", edito dall'Ente gestore.

All'interno del poligono, in funzione del tipo di esercitazione da svolgere, viene individuata l'area più idonea allo svolgimento dell'attività addestrativa.

Una volta definita l'area addestrativa, il Direttore dell'Esercitazione:

- individua, in fase di pianificazione, la zona di schieramento delle armi (sorgenti del fuoco) e quella di schieramento dei bersagli. Ciò al fine di evitare che le traiettorie (sorgente di fuoco - bersaglio) possano coinvolgere manufatti/ostacoli naturali/artificiali, elementi del paesaggio storico-culturale insistenti nell'area poligono;
- adotta, in fase condotta, le misure di sicurezza previste (servizio di sicurezza, servizio di bonifica, servizio antincendio, servizio sanitario).

Durante lo svolgimento delle esercitazioni a fuoco, al fine di garantire l'incolumità di persone e di animali (da allevamento), l'accesso all'area viene interdetta dislocando lungo il perimetro delle **sentinelle** provviste di appositi bandieroni rossi e radio soltanto per il tempo strettamente necessario alla condotta delle attività a fuoco e per eventuali operazioni di bonifica da residui delle attività a fuoco.

Particolari **limitazioni/prescrizioni** all'impiego del poligono in attività a fuoco derivano sia da decisioni prese in sede di Comitato Misto Paritetico Regionale sia dal rischio incendi nel periodo estivo sia dal rispetto del Disciplinare Ambientale sia dalle prescrizioni dalla Procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 95 del 23 maggio 2016 di Regione Puglia e sia, infine, dalla possibilità di consentire lo svolgimento di normali attività lavorative dei proprietari dei terreni (come ad es. per accudire il bestiame). In particolare, tali **limitazioni/prescrizioni** riguardano:

- il numero massimo delle giornate di esercitazione a fuoco effettuabili nel corso di un anno, che viene stabilito in sede di Comitato Misto Paritetico Regionale;
- la durata delle esercitazioni a fuoco, stabilita con le ordinanze di sgombero terrestri, che non possono superare le 7 ore giornaliere;
- il divieto di svolgere esercitazioni a fuoco nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
- il divieto di svolgere esercitazioni a fuoco nel periodo estivo a causa del rischio incendi, normalmente dal 15 giugno al 15 settembre, salvo ulteriori proroghe stabilite dalla Regione Puglia (se la stagione si presenta particolarmente calda, il periodo può essere aumentato, dal 1 giugno al 30 settembre, previa comunicazione ufficiale della Regione);
- l'obbligo di movimento dei mezzi ruotati e cingolati solo su viabilità tracciata;
- il divieto di utilizzare pesticidi e diserbanti nella gestione della vegetazione spontanea di ostacolo alle esercitazioni;
- il divieto di impermealizzere strade e superfici a parcheggio;
- l'obbligo di bonificare il terreno dopo l'utilizzo sia da munizionamento inesplosivo sia da residui di materiali/rifiuti prodotti (ad es. bossoli).

Per tutte le ipotesi possibili non regolamentate dalle norme in vigore e dal presente Disciplinare, è competente a esprimersi il **Comitato Misto Paritetico Regionale**. In tale sede verranno vagliati gli eventuali **reclami** delle parti al fine di superare gli inconvenienti lamentati.

**Art. 8****(Indennizzi)**

Per il pagamento dei **danni** connessi alle esercitazioni militari la competenza è della **Commissione Permanente Liquidazione Danni**, organismo dipendente dal Comando Militare Esercito "PUGLIA" e dislocato presso la sede del citato Comando (Caserma "PICCA" - Piazza Luigi di Savoia, 44 - BARI).

Gli indennizzi, espressamente previsti dalle disposizioni di cui al Titolo VI del D.Lgs. n. 66 del 2010 (art. 332) e dal DPR n. 90 del 2010 (art. 436 e ss.), devono essere corrisposti agli aventi diritto quando, in occasione di esercitazioni militari, l'attività dei reparti comporta:

- danni alle culture e alle cose mobili ed immobili dei proprietari, affittuari, conduttori dei terreni interessati dalla condotta delle esercitazioni militari;
- la sospensione del lavoro e/o lo sgombero dei terreni e/o delle strutture da parte di persone (proprietari, affittuari, conduttori, lavoratori salariati), animali (adibiti al pascolo o custoditi all'interno delle strutture da sgomberare) e mezzi agricoli insistenti nelle predette aree.

La suddetta Commissione è responsabile della valutazione/accertamento dei danni, dell'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di indennizzo da parte degli aventi titolo, del vaglio della documentazione probatoria e del pagamento dell'indennizzo.

**Art. 9****(Vincoli sul territorio)**

Come già precisato, il poligono occasionale di "MASSERIA SIGNORITTI" ha un'area di circa 2000 ettari, in agro del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), e trovasi all'interno del SIC/ZPS IT9110008 denominato "Valloni e Steppe Pedegarganiche", che è un sito della Rete Natura 2000 dell'Unione Europea e del Parco Nazionale del Gargano.

E' fatto obbligo, pertanto, all'Autorità Militare di rispettare i vincoli sul territorio imposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti e di uniformare l'addestramento al rispetto dei sopracitati vincoli.

**Art. 10****(Tutela dei beni di interesse storico-culturale)**

All'interno del poligono occasionale "MASSERIA SIGNORITTI" insistono un numero considerevole di beni di interesse storico-culturali (come ad es. masserie, jazzi, trulli, ecc.) nei riguardi dei quali devono essere attuate specifiche misure di tutela.

L'Esercito, per il tramite dell'Ente gestore del poligono e degli Enti fruitori del medesimo, si impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie per la salvaguardia e la conservazione di tali beni, attraverso il recepimento di prescrizioni/temperamenti riportate nel "Regolamento d'uso" del poligono e che vietano ogni attività addestrativa e a fuoco che possano avere un potenziale effetto negativo sullo stato di conservazione dei beni in questione (ad es. vietando quale zona bersagli e di arrivo colpi le aree di pericolosità per i citati beni).

#### Art. 10

##### (Gestione rifiuti)

L'Esercito, per il tramite dell'Ente gestore del poligono e degli Enti fruitori del medesimo, si impegna ad osservare tutte le norme di legge e di regolamento per la corretta raccolta e conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del poligono a seguito delle esercitazioni militari.

#### Art. 12

##### (Sottoscrizione del disciplinare e sua ulteriore diramazione)

Il presente disciplinare è redatto in duplice originale, facendo fede entrambe le copie sottoscritte dalle parti (*oppure ... è redatto in un unico originale, sottoscritto con firma digitale, facendo fede per entrambe le parti*).

Il **Comando Militare Esercito Puglia** invierà copia del presente disciplinare a

- Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito di Roma;
- Comando delle Forze Operative Sud di Napoli;
- Comando Operazioni Aeree – Gestione Spazi Aerei (COA-GSA) dell'Aeronautica Militare di Poggio Renatico;
- Comando Brigata Meccanizzata "Pinerolo" di Bari (Ente gestore del poligono);
- Comandi regionali dell'Aeronautica (Comando Scuole AM/3<sup>^</sup> Regione Aerea), della Marina Militare (Marina Sud Taranto – Direzione Marittima Bari), dell'Arma dei Carabinieri (compresi i Carabinieri Forestali) e della Guardia di Finanza;
- Polizia di Stato (Questura di Foggia);
- Vigili del Fuoco (Comando Regionale di Bari);

La **Regione PUGLIA**, a sua volta, invierà copia dello stesso a:

- Prefettura di Foggia;
- Provincia di Foggia;

- Comune di San Giovanni Rotondo;
- Ente Parco Nazionale del Gargano;
- ASL competente per territorio;
- Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione della Regione Puglia;
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione.

Redatto, letto e sottoscritto il \_\_\_\_\_ in BARI.

Per il **COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA**  
Il Comandante del Comando Militare Esercito "Puglia"

.....

Per la **REGIONE PUGLIA**  
Il Presidente della Giunta Regionale

.....

